GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1883 — ROMA — MERCOLEDÌ 4 LUGLIO — NUM. 155

PARTE UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

Nella tornata di ieri venne svolta dal senatore Pantaleoni la sua interpellanza sopra l'Amministrazione, in base alla nuova legge elettorale politica, a cui seguì la risposta del Presidente del Consiglio.

Furono indi approvati per articoli ed a squittinio segreto, a notevole maggioranza, i seguenti progetti di legge:

1. Modificazioni alla circoscrizione militare territoriale del Regno;
2. Maggiori spese dell'anno 1882 da aggiungersi al bilancio di definitiva previsione per l'anno medesimo;
3. Convalidazione di decreti Reali di prelevamento di somme dal fondo delle *Spese impreviste* per l'anno 1882;
4. Convalidazione di un decreto Reale di prelevamento di somma dal fondo delle *Spese impreviste* per l'anno 1883;
5. Approvazione di contratti di vendita di beni demaniali a trattativa privata.

Sul secondo di essi, relativo a maggiori spese, parlarono i senatori Saracco, Brioschi, Cambray-Digny, relatore, e il Ministro delle Finanze.

Fu poi annunziata e fissata per la successiva seduta una interpellanza del senatore Gadda al Ministro di Agricoltura intorno al procedimento per determinare i confini nei diritti privati di pesca.

Commissari nominati dagli Uffizi nelle adunanze del 24 e 28 giugno e del 2 luglio 1883 per l'esame dei seguenti disegni di legge:

(N. 50). Modificazioni al titolo IV, *Porti, spiagge e fari*, della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche:
1° Uffizio, senatore Vitelleschi — 2°, Saracco — 3°, Plutino — 4°, Brioschi — 5°, Corsi Luigi.

(N. 51). Estensione dell'art. 43, alinea 2°, della legge 14 aprile 1864, concernente gli impiegati della Giunta lombarda del censimento, agli impiegati dell'Amministrazione del censo ed uffici equivalenti:
1° Uffizio, senatore Beretta — 2°, Errante — 3°, Canonico — 4°, Griffini — 5°, Finali.

(N. 62). Istituzione di una Pretura nel comune di Terranova Pausania:
1° Uffizio, senatore Pallavicini F. — 2°, Errante — 3°, Morosoli — 4°, Plutino — 5°, Bartoli.

(N. 63). Riparto tra lo Stato e gli Enti interessati della spesa necessaria alla esecuzione delle opere di bonificazione contemplate dalla legge 23 luglio 1881:
1° Uffizio, senatore Beretta — 2°, Morini — 3°, Trocchi — 4°, Gadda — 5°, Corsi L.

(N. 67). Produzione dello zucchero indigeno:
1° Uffizio, senatore Sforza Cesarini — 2°, Morini — 3°, Plutino — 4°, Griffini — 5°, Paternostro F.

(N. 71). Modificazioni alla legge 29 giugno 1882 sull'ordinamento dell'esercito:
1° Uffizio, senatore Cosenz — 2°, Di Brocchetti — 3°, Sacchi Gaetano — 4°, Bruzzo — 5°, Mezzacapo Carlo.

(N. 74). Classificazione di strade nazionali:
1° Uffizio, senatore Cambray-Digny — 2°, Saracco — 3°, Riberi — 4°, Verga C. — 5°, Borelli.

(N. 75). Collocamento di nuovi fili in aumento della rete telegrafica:
1° Uffizio, senatore Manzoni — 2°, Saracco — 3°, Riberi — 4°, Lampertico — 5°, Pernati.

ORDINANZA DI SANITÀ MARITTIMA N. 9

Il Ministro dell'Interno,

Vista la legge del 20 marzo 1865, allegato *C*, sulla sanità pubblica, e le istruzioni Ministeriali del 26 dicembre 1871;

Vista l'ordinanza num. 8 del 28 giugno p. p. pel trattamento contumaciale delle navi provenienti dall'Egitto;

Ricevuta informazione ufficiale della manifestazione del cholera in Alessandria d'Egitto;

Considerando essere opportuno di addivenire a misure eccezionali di precauzione e di estenderle verso litorali compromessi per la prossimità dei luoghi infetti o sospetti per la manifestazione dei casi di cholera dichiarati sporadici e verso quelli che attuarono misure contumaciali ritenute insufficienti,

Decreta:

Art. 1. Le contumacie imposte contro le provenienze dall'Egitto saranno da oggi regolate come segue:

Dieci giorni di osservazione per le navi, con una traversata incolume maggiore di dieci giorni.

Quindici giorni di osservazione per le navi con una traversata incolume minore di dieci giorni.

Venti giorni di quarantena di rigore per le navi che avessero avuto il benchè menomo sospetto di malattia fra le persone imbarcate al loro bordo o riconosciute in condizioni igieniche non soddisfacenti, qualunque fosse la durata della traversata.

Art. 2. Il trattamento previsto dall'articolo precedente sarà, fino a nuovi ordini, applicato anche alle navi che giungeranno da oggi in poi dai porti della Reggenza di Tripoli, dalle isole di Malta e di Cipro e dai porti situati al di là del canale di Suez, qualunque sia il tenore delle patenti di cui si trovino provviste.

Art. 3. Le navi provenienti dall'Egitto, dalla reggenza di Tripoli, dall'isola di Cipro e dai porti oltre il canale di Suez, colpite da quarantena di osservazione, potranno essere avviate a scontarla in un porto provveduto di lazzeretto tutte le volte che in quello di arrivo manchino i mezzi di sicuro ancoraggio in località perfettamente isolate.

Art. 4. Le navi colpite da quarantena di rigore dovranno senz'altro dirigersi ad un porto a lazzeretto.

Art. 5. Nelle quarantene di osservazione devono essere compiute le misure igieniche di sciorino ed espurgo previste dall'articolo 133 delle istruzioni ministeriali 26 dicembre 1871, ed in quelle di rigore è obbligatorio lo sbarco in lazzeretto delle merci suscettive di 1ª classe e la loro disinfezione.

Art. 6. Resta fermo il divieto di importazione dall'Egitto degli stracci, cenci ed abiti vecchi non lavati, e viene da oggi in poi esteso anche ai porti indicati nell'articolo secondo.

Art. 7. Le navi provenienti dai porti del litorale austro-illirico e dalmato saranno da oggi in poi assoggettate ad una osservazione di cinque giorni e dal compimento delle misure igieniche relative.

I signori prefetti delle provincie marittime sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Roma, 3 luglio 1883.

Il Ministro: DEPRETIS.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **1386** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù delle facoltà concesse al Governo coll'art. 18 della legge 29 luglio 1879, n. 5002 (Serie 2ª);

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato pei Lavori Pubblici e per le Finanze (*interim* del Tesoro),

Udito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvata la convenzione stipulata il 4 maggio 1883 tra i Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze (*interim* del Tesoro), per l'Amministrazione dello Stato, e la provincia di Udine, rappresentata dal signor comm. Gabriele Luigi dott. Pecile, senatore del Regno, e cav. dott. Biasutti, deputato provinciale, per la concessione a detta provincia, della costruzione e dell'esercizio di una strada ferrata da Udine per Palmanova a Portogruaro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1883.

UMBERTO.

A. BACCARINI.
A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. ZANARDELLI.

Convenzione *per la concessione della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia Udine-Palmanova-Portogruaro.*

Fra le Loro Eccellenze il commendatore Alfredo Baccarini, Ministro dei Lavori Pubblici, ed il commendatore Agostino Magliani, Ministro delle Finanze, *interim* del Tesoro, per conto dell'Amministrazione dello Stato, ed i signori commendatore Gabriele Luigi dottor Pecile, senatore del Regno, e cavaliere Pietro dottor Biasutti, deputato provinciale, quali rappresentanti la provincia di Udine, come da mandato nove aprile milleottocentottantatre, rogato Aristide Fanton, notaio esercente nel distretto notarile di Udine, si è convenuto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. Il Governo accorda alla provincia di Udine la concessione per la costruzione e l'esercizio di una ferrovia da Udine per Palmanova a Portogruaro, che la provincia medesima si obbliga di costruire ed esercitare a tutte sue spese, rischio e pericolo.

La concessione è fatta sotto l'osservanza delle disposizioni stabilite dalla legge 29 luglio 1879, numero 5002 (Serie 2ª), della legge 5 giugno 1881, n. 240 (Serie 3ª), e delle condizioni generali della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, allegato *F*, e dei regolamenti dalla medesima derivanti, nonchè di quelle della presente convenzione e del capitolato relativo ad essa, allegato sotto il n. II.

Art. 2. Il concorso a carico dello Stato ai termini degli articoli 11 e 18 della legge 29 luglio 1879, n. 5002 (Serie 2ª), sarà commisurato alla spesa necessaria per la costruzione dell'intera linea, compreso il materiale mobile.

Lo ammontare di tale concorso, non comprese le spese pei lavori di riduzione nelle stazioni di Udine e di Portogruaro, che saranno liquidate a parte e ripartite ai termini di legge, è stabilito colle norme dell'art. 11 della predetta legge nella somma di lire 5,064,555, compreso il materiale mobile, sul costo totale di lire 8,063,901, corrispondente a lire 133,341 15 per ogni chilometro della ferrovia, da costruirsi giusta il progetto dell'ingegnere Federico Gabelli, approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici col voto del 20 maggio 1882, n. 1226.

Saranno comunicati al Governo i contratti d'appalto che il concessionario potesse stipulare per la costruzione e l'esercizio della linea, rimanendo esso sempre responsabile direttamente nei rapporti col Governo e coi terzi dello esatto adempimento dei patti della concessione.

Eseguendosi la liquidazione finale o lo accertamento delle spese tutte riflettenti la costruzione completa della linea ai termini dell'articolo 4 della legge 29 luglio 1879, n. 5002 (Serie 2ª), si stabilirà definitivamente il riparto dei decimi a carico dello Stato e dei decimi della provincia od Enti interessati coi criteri dell'art. 11 della legge predetta, limitatamente alla spesa necessaria per la costruzione della linea concessa e relativo materiale mobile, e la somma che potrà risultare in diminuzione in confronto del costo totale di lire 8,063,901 sarà ragguagliatamente detratta dal concorso governativo come sopra fissato, da ritenersi in ogni caso come quota massima del concorso a carico dello Stato.

Nel caso che il concessionario stabilisse dei contratti *à forfait* per la costruzione della linea concessa, lo Stato pagherà i decimi ad esso spettanti coi criteri dell'articolo 11 della legge predetta sull'ammontare della somma convenuta

nel detto *forfait*, purchè non sia oltrepassato il limite di lire 5,064,555 come sopra stabilito, rimanendo sempre fermo il diritto del Governo d'invigilare i lavori e di accertare in qualunque tempo e luogo le spese effettivamente incontrate per la esecuzione della linea, e di stabilire lo ammontare della sua quota di concorso in base ai risultati della finale liquidazione, quando da questi risulti che la spesa effettiva sia stata minore di quella di lire 8,063,901, come sopra fissata per la esecuzione della linea, compreso il materiale mobile, secondo il tipo n. 1 delle ferrovie economiche.

Il pagamento del concorso a carico dello Stato sarà fatto in cinque anni, a decorrere dal 1892, perchè così d'accordo convenuto, ed in 5 rate annue, senza interessi, nella seguente misura:

Nell'anno	1892	L.	300,000
Id.	1893	»	500,000
Id.	1894	»	1,200,000
Id.	1895	»	2,000,000
Id.	1896	»	1,064,555
	Totale	L.	5,064,555

Art. 3. La presente convenzione non sarà valida e definitiva se non dopo approvata per decreto Reale.

Fatta a Roma, quest'oggi quattro del mese di maggio dell'anno milleottocentottantatre.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
A. BACCARINI.

Il Ministro delle Finanze, interim *del Tesoro*
A. MAGLIANI.

I rappresentanti la provincia di Udine
GABRIELE LUIGI PECILE.
BIASUTTI dott. PIETRO.

AVV. GIUSEPPE SOLIMBERGO, *testimonio.*
GIANATTI GIOVAN VINCENZO, *testimonio.*

Quest'atto consta di numero due fogli di carta bollata scritti di mano e carattere del signor Zugaro Raffaele, uffiziale d'ordine in questo Ministero, sopra facciate otto, questa compresa, e contiene numero due inserzioni per foglietti diciotto, scritti sopra facciate trentuna.

In fede,

MARIANO FRIGERI.

MANDATO.

Udine, questo giorno di lunedì 9 (nove) aprile 1883 (milleottocentottantatre).

Regnando S. M. Umberto I, per grazia di Dio e per volontà della Nazione, Re d'Italia.

Davanti a me notaio Aristide Fanton, iscritto presso il Consiglio di Udine, e quivi residente, comparsi gli a me cogniti signori commendatore Gaetano fu Giuseppe avvocato Brussi, nato a Faenza, Regio prefetto di Udine, dottor Milanese cavaliere Andrea fu Antonio, possidente, nato e domiciliato a Latisana, dottor Giuseppe cavaliere conte Rota fu Lodovico, possidente, nato e domiciliato a San Vito al Tagliamento, Gio. Battista fu Gio. Battista dottor Rossi, avvocato, nato e domiciliato a Udine, marchese Fabio fu Massimo Mangilli, possidente, pure nato e domiciliato in Udine, hanno rilasciato a mio ministero, in presenza dei due soggiunti testimoni, il seguente

Mandato.

Essi signori commendatore Gaetano Brussi, cavaliere Andrea Milanese, conte Giuseppe cavaliere Rota, Gio. Battista dottor Rossi e marchese Fabio Mangilli, quali componenti la Deputazione provinciale di Udine, il primo nella veste di presidente, gli altri in quella di deputati, in nome della provincia di Udine, e inesivamente alla deliberazione del Consiglio provinciale 29 aprile 1882, approvata e resa esecutiva dal Regio prefetto con decreto 2 maggio successivo, n. 7551, nominano di essa rappresentanti e speciali mandatari i signori commendatore Gabriele Luigi dottor Pecile, senatore del Regno, commendatore Paolo dottor Billia, consigliere provinciale e cavaliere Pietro dottor Biasutti, deputato provinciale, impartendo loro facoltà di stipulare colle LL. EE. i Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze del Regno l'atto con cui viene fatta alla provincia di Udine la concessione della costruzione ed esercizio della ferrovia di 4ª categoria da Udine per Palmanova, San Giorgio di Nogaro, Latisana a Portogruaro, giusta il progetto dello ingegnere cavaliere Federico Gabelli, di data 12 gennaio 1 2, approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici come da nota ministeriale 11 febbraio 1882, n. 10595/917, col concorso dello Stato nella spesa occorrente alla costruzione della stessa ferrovia e alla provvista del materiale mobile, in conformità delle disposizioni della legge 29 luglio 1879, n. 5002 (Serie 2ª), da pagarsi nei tempi e modi che saranno d'accordo stabiliti fra i suddetti signori Ministri e i nominati mandatari della provincia, e sotto l'osservanza e le disposizioni stabilite dall'altra legge 5 giugno 1881, dalle norme della legge 20 marzo 1865, allegato *F*, dai regolamenti relativi e dai capitoli speciali determinati dal Governo ed approvati dal Consiglio di Stato, e sotto quelle ulteriori modificazioni e patti che saranno prescritti dai signori Ministri e concordati dai mandatari, i quali s'intende e si vuole investiti di tutte le facoltà e poteri necessari alla conclusione e stipulazione del contratto di concessione e competenti alla Deputazione medesima.

Con promessa di aver per valido, rato, fermo e legale l'operato dei mandatari sotto l'obbligo dell'Amministrazione provinciale in conformità di legge.

I signori mandatari e delegati a rappresentare la provincia sono nominati solidalmente l'uno per l'altro in modo che possano agire tanto unitamente che separatamente.

Tanto i signori componenti la Deputazione provinciale di Udine hanno dichiarato ed io notaio ho tradotto in iscritto a mezzo di persona di mia fiducia su un foglio intiero.

Ho ricevuto questo rogito nel locale di residenza della Deputazione predetta, nel palazzo della Prefettura, e di esso ho dato lettura astanti ad un tempo i precitati signori della Deputazione e i testimoni idonei a me noti, Tebenico Ferrante Francesco fu Antonio, nato a S. Stino, e Cassano Nicolò fu Gio. Battista, nato a Udine, ambi impiegati, domiciliati a Udine, i quali tutti meco si firmano.

Gaetano Brussi — Avv. Gio. Battista Rossi — Andrea Milanese — Fabio Mangilli — Dott. Giuseppe Rota.

F. Ferrante Tebenico, *testimonio.*
Nicolò Cassano, *testimonio.*
Aristide Fanton, *notaio.*

N. 9370. Udine, li 11 aprile 1883.

La presente copia per la Deputazione provinciale concorda coll'originale, rogito in atti unici, registrato in Udine oggi stesso al n. 689, atti pubblici. In fede appongo il mio segno tabellionare.

Aristide Fanton fu Antonio Pietro, notaio in Udine.

Visto: si legalizza la firma del notaio Aristide Fanton qui residente.

Dal Regio Tribunale civile e correzionale,
Udine, 11 aprile 1883.

Il presidente: Voluti.

CAPITOLATO *per la concessione della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia da Udine a Portogruaro.*

TITOLO I.

Soggetto della concessione.

Art. 1. — *Indicazione della strada ferrata che forma oggetto della concessione.*

Il concessionario è obbligato di eseguire a tutte sue spese, rischio e pericolo la costruzione e l'esercizio di una strada ferrata a sezione ordinaria da Udine per Palmanova a Por-

togruaro, secondo il progetto di massima redatto dall'ingegnere Federico Gabelli in data 6 maggio 1882, ed approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto del 20 maggio 1882, n. 1226, nonchè della variante da San Giorgio di Nogaro a Palmanova, approvata dal Consiglio predetto col voto del 20 aprile 1883, n. 1044.

Art. 2. — *Termini per l'ultimazione dei lavori.*

Il concessionario è tenuto a dare ultimati i lavori nel termine di 5 anni, decorrendi dalla data della concessione.

Dovrà altresì aver fatto tutte le provviste occorrenti perchè entro detto periodo l'intera linea possa essere aperta al regolare e permanente servizio per i trasporti delle persone e delle merci.

Al Governo è riservato il diritto di verificare i lavori in corso e di chiedere per norma e visione i contratti relativi alla costruzione della linea.

Art. 3. — *Decadenza della concessione.*

Se il termine stabilito dall'articolo precedente scadrà senza che siano ultimati i lavori della strada il concessionario s'intenderà decaduto dalla concessione, e non potrà più ottenerne una seconda.

Progetti e condizioni di eseguimento.

Art. 4. — *Tipo da adottarsi.*

Nella costruzione della linea sarà adottato il tipo I delle ferrovie economiche.

Art. 5. — *Progetto definitivo.*

Il concessionario è tenuto a presentare all'approvazione del Ministero dei Lavori Pubblici il progetto definitivo e particolareggiato della linea anche per tronchi.

Una copia del progetto, dopo seguita l'approvazione, verrà depositata a corredo degli archivi del Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 6. — *Stagni e paludi.*

Nella esecuzione dei lavori della linea sono assolutamente proibiti gli scavi atti a cagionare ristagni d'acqua od impaludamenti lungo la ferrovia.

Art. 7. — *Traversate a livello.*

L'incrociamento delle vie ordinarie con la strada ferrata dovrà eseguirsi sotto un angolo che non sia minore di 45°, a meno che per circostanze eccezionali il prefetto, sentito l'ufficio del genio civile, non riconosca la necessità di ammettere un angolo più piccolo.

I cancelli e le barriere di cui dovranno esser munite le traversate a livello da ambo i lati della strada ferrata, nei luoghi pericolosi, saranno distanti almeno metri 3 50 dalla rotaia più vicina.

Dette chiusure dovranno lasciare la larghezza libera di varco, misurata a squadra della strada attraversata, dai quattro ai sei metri, secondo la maggiore o minore importanza della strada medesima.

Questa larghezza di varco nelle strade vicinali o private ed in quelle non carreggiabili sarà da metri 2 a metri quattro.

Sono ammesse le barriere da chiudersi a distanza, e per le strade mulattiere e pei sentieri le barriere fisse, limitando la custodia ai passaggi più frequentati.

In tutte le traversate a livello, ambo le rotaie saranno munite di controrotaie di ferro, la lunghezza delle quali dovrà eccedere di circa metro 1 50 la larghezza libera del varco determinato con le norme precedenti.

Si darà accesso a queste traversate a livello mediante rampe in salita od in discesa, aventi l' inclinazione più o meno dolce, secondo l' importanza delle esistenti strade e previ i necessari accordi con le Amministrazioni interessate e la relativa autorizzazione nei termini di legge.

Dette rampe dovranno sempre raggiungere la strada ferrata mediante un conveniente tratto orizzontale da ambo le parti.

La inclinazione delle rampe non potrà superare il 5 per cento, tranne nei casi eccezionali, con autorizzazione dell'autorità competente.

Saranno poi coperte da acconci materiali in conformità dei tronchi continuativi delle strade medesime.

Art. 8. *Chiusura della strada.*

La ferrovia sarà isolata con siepe viva o con altro sistema di chiusura lungo tutto il percorso.

Art. 9. — *Stazioni e stabilimenti accessori.*

Le stazioni e le fermate saranno stabilite nelle località qui appresso designate: Portogruaro, Fossalta, Latisana, Palazzolo, Muzzana, S. Giorgio di Nogaro, Palmanova, Risano e Udine.

Il Ministero si riserva la facoltà di ordinare quelle aggiunte nel numero e nello stabilimento delle stazioni e fermate che in seguito riconoscesse opportune, sentito il concessionario.

Le stazioni e fermate dovranno essere costruite secondo i tipi approvati dal Ministero, salvo le aggiunte che dopo l'apertura all'esercizio fossero richieste dai bisogni del servizio.

In quelle intermedie le punte degli aghi degli scambi dei binari secondari saranno stabilite in senso contrario al corso dei treni.

Possono ammettersi scambi lungo la linea dove si trovano officine, cave, ecc., cogli opportuni binari di servizio, proteggendo il binario principale con segnali o con opportuni apparecchi automatici di sicurezza.

Il piano della via ferrata nelle stazioni avrà una pendenza non superiore al 3 per mille.

TITOLO II.

Stipulazioni diverse.

Art. 10. — *Durata della concessione.*

La concessione della strada ferrata che forma oggetto del capitolato presente è fatta per anni 90, a decorrere dalla data del decreto Reale di approvazione della concessione medesima.

Art. 11. — *Tassa di registro.*

Saranno registrati col solo pagamento del diritto fisso di lira una :

a) L'atto di concessione fatta dal Governo;

b) L'atto con cui fosse dal concessionario allogata la costruzione e l'esercizio della linea;

c) Il contratto con cui la provincia stipulasse un mutuo nel solo scopo della costruzione della ferrovia concessa;

d) Gli atti relativi alle espropriazioni dei terreni ed altri stabili necessari per la costruzione della ferrovia concessa saranno soggetti alla tassa fissa di lira una per ogni proprietà.

Art. 12. — *Conservazione dei monumenti e proprietà degli oggetti d'arte trovati nelle escavazioni.*

I monumenti che venissero scoperti nella esecuzione dei lavori della ferrovia non saranno menomamente danneggiati.

Il concessionario dovrà dare avviso al Governo per mezzo del prefetto della provincia, il quale provvederà sollecitamente perchè siano trasportati, onde non impedire la continuazione dei lavori.

Per la pertinenza delle statue, medaglie, frammenti archeologici e per tutti gli oggetti antichi si osserveranno le leggi ed i regolamenti in vigore.

Art. 13. — *Spese di sorveglianza per la costruzione e per l'esercizio.*

Dalla data del decreto Reale che approverà la presente concessione, sino al termine della concessione medesima, sarà pagata dal concessionario annualmente al pubblico Tesoro la somma di lire venti per chilometro di linea di strada ferrata, in corrispettivo delle spese sostenute dal Governo per la sorveglianza della costruzione e dell'esercizio.

Art. 14. — *Convogli ed orari.*

Il Governo si riserva il diritto di prescrivere gli orari ed il numero dei treni sino a tre al giorno in andata e ritorno.

All'infuori di questi aggiungerà il concessionario quei treni, e fisserà quegli orari che troverà conformi ai suoi interessi, avendo il debito riguardo alla sicurezza dell'esercizio, coll'obbligo di denunziarli in tempo opportuno al prefetto della provincia.

Gli orari dovranno essere stabiliti in modo che da un treno all'altro decorra almeno mezz'ora.

Art. 15. — *Tariffe pei trasporti.*

Pei trasporti tanto dei viaggiatori che delle merci dovrà il concessionario presentare all'approvazione del Ministero dei Lavori Pubblici i prezzi delle tariffe da considerarsi come massimi agli effetti dell'articolo 272 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*, sui lavori pubblici.

Al trasporto di persone e di oggetti per conto del Governo e dei generi di privativa demaniali si applicherà la tariffa speciale in vigore per la rete delle strade ferrate dell'Alta Italia.

Art. 16. — *Trasporto gratuito dei funzionari governativi incaricati della sorveglianza dell'esercizio.*

I pubblici funzionari incaricati di sorvegliare l'esercizio delle ferrovie del Regno e di controllare la gestione del concessionario verranno trasportati gratuitamente del pari che i loro bagagli.

A tale effetto il concessionario riceverà dal Ministero dei Lavori Pubblici apposita richiesta di biglietti di libera circolazione permanente o temporanea, su tutte o su alcune parti della ferrovia concessa, o di biglietti per una determinata corsa, nella quale richiesta sarà indicata la classe della vettura di cui il funzionario potrà valersi.

Art. 17. — *Servizio di posta.*

Il servizio di posta per tutte le lettere e pei dispacci del Governo, nonchè pei pacchi postali, da una estremità all'altra della linea di strada ferrata concessa, o da punto a punto della medesima, sarà fatto gratuitamente dal concessionario.

L'Amministrazione delle poste potrà richiedere al concessionario che i capiconvoglio ricevano essi i pacchi di lettere ed i dispacci, nonchè i pacchi postali per consegnarli ai capi delle diverse stazioni, i quali ne faranno, per parte loro, consegna agli agenti o delegati dell'Amministrazione delle poste incaricati di riceverli alle stazioni medesime.

Art. 18. — *Trasporto della corrispondenza di servizio.*

Il concessionario potrà trasportare gratuitamente sulla ferrovia soltanto le lettere ed i pieghi riguardanti esclusivamente l'Amministrazione e l'esercizio della linea stessa.

Art. 19. — *Stabilimento delle linee telegrafiche.*

Il Governo avrà il diritto di stabilire gratuitamente le sue linee telegrafiche lungo la strada ferrata concessa, ovvero di appoggiare i fili delle sue linee sui pali di quella costrutta dal concessionario.

Le linee telegrafiche destinate esclusivamente al servizio della strada ferrata saranno sorvegliate e mantenute dal concessionario.

La sorveglianza e la manutenzione delle linee, le quali abbiano anche fili pel servizio governativo, ove non venga altrimenti stabilito da speciali accordi, saranno curate dall'Amministrazione dei telegrafi dello Stato, ed il concessionario corrisponderà all'Amministrazione medesima, a titolo di concorso nelle spese, l'annua somma di lire otto al chilometro pel primo filo, ed altre lire cinque per ogni altro filo, ad uso della Società. Si deve intendere escluso dal prezzo suddetto il cambio dei cordoni, che attraversano le gallerie, ed il prezzo di essi coi relativi arpioni, non che le spese di mano d'opera, saranno pagati a piè di lista.

Gli agenti della ferrovia concorreranno nella sorveglianza delle linee telegrafiche compatibilmente al loro servizio, e sarà obbligo dei medesimi di denunziare alla prossima stazione telegrafica od all'autorità più vicina competente i guasti sopravvenuti alle linee telegrafiche.

Il personale ed il materiale destinato alle linee telegrafiche saranno trasportati gratuitamente lungo la strada ferrata concessa.

Art. 20. — *Telegrammi di servizio.*

Il concessionario non potrà trasmettere altri dispacci telegrafici fuorchè quelli relativi al servizio della sua strada, e sarà perciò sottoposto alla sorveglianza governativa.

Art. 21. — *Telegrammi del Governo e dei privati.*

Dietro richiesta del Governo, il concessionario dovrà assumere anche il servizio dei telegrammi di Stato e dei privati in quegli uffici in cui gli sarà possibile e compatibilmente coi mezzi di cui dispone. Questo servizio sarà fatto a norma dei regolamenti dell'Amministrazione dello Stato e delle istruzioni che verranno date dalla Direzione generale dei telegrafi.

In compenso del detto servizio il concessionario riterrà per sè il 10 per cento delle tasse interne dei telegrammi privati scambiati fra suoi uffici posti in località dove esistono pure uffici telegrafici governativi, senza distinzione di orario, oppure spediti all'estero o ad altre Amministrazioni dai suoi uffici posti in località dove esistono uffici del Governo, anche senza distinzione di orario.

Egli riterrà il 50 per cento delle tasse interne dei telegrammi privati spediti dai suoi uffici, posti in località fornite di uffici del Governo, senza distinzione di orario, e diretti a località non provvedute di uffici governativi, oppure spediti dai suoi uffici posti in località non fornite di uffici del Governo e diretti a località provvedute di uffici del Governo, o all'estero o ad altre Amministrazioni.

Esso riterrà il 90 per cento delle tasse dei telegrammi privati interni scambiati fra suoi uffici posti in località sprovvedute di uffici governativi.

Sarà tenuto a versare nelle casse dello Stato, oltre al rimanente delle tasse interne, di cui agli alinea 2°, 3° e 4° del presente articolo, anche l'ammontare intero delle tasse dei telegrammi di Stato accettati nei suoi uffici per l'interno e per l'estero, e l'ammontare delle tasse estere dei telegrammi privati spediti all'estero.

Art. 22. — *Tronchi e stazioni comuni.*

Il concessionario sarà tenuto di concedere al Governo od a Società concessionarie che fossero autorizzate a costruire o ad esercitare nuove linee, l'uso delle stazioni e dei tronchi parziali che potessero rendersi comuni a dette nuove linee, mediante però i compensi e sotto le condizioni che verranno d'accordo convenute, ed in caso di dissenso stabilite da arbitri.

Art. 23. — *Questioni.*

Tutte le questioni d'indole tecnica ed amministrativa che potranno insorgere in dipendenza della concessione, saranno decise dal Ministero dei Lavori Pubblici, sentito il parere del Consiglio dei lavori pubblici, ed, occorrendo, anche quello del Consiglio di Stato.

Le altre questioni puramente civili saranno deferite al giudizio dei Tribunali ordinari.

Però verificandosi il caso di applicare gli articoli 252, 270 e 284 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*, sui lavori pubblici, l'atto di compromesso stabilirà il procedimento ed i termini, che dovranno osservarsi dagli arbitri.

Art. 24. — *Decadenza della concessione per mancato compimento dei lavori.*

Pel caso preveduto dall'articolo 254 della detta legge, e quando riesca infruttuoso anche il secondo incanto, il concessionario sarà definitivamente decaduto da tutti i diritti della concessione, e le porzioni di strada già eseguite, che

si trovassero in esercizio, cadranno immediatamente in proprietà dello Stato, il quale sarà libero di conservarle o di abbandonarle, come altresì di continuare o no i lavori ineseguiti, ed il concessionario non potrà pretendere alcun correspettivo o prezzo per le opere già eseguite, e rispetto alle provviste sarà in facoltà dello Stato di acquistarle, dietro stima fatta indipendentemente dalla loro destinazione, o di lasciarle a disposizione del concessionario.

Art. 25. — *Riscatto della concessione.*

Il Governo avrà facoltà di riscattare la concessione dopo trent'anni dall'apertura totale della ferrovia all'esercizio, semprechè abbia precedentemente dato diffidamento di un anno al concessionario, e mediante il pagamento di un capitale uguale alla quota da esso concessionario versata per la costruzione e per la provvista del materiale mobile.

Art. 26. — *Scelta degli impiegati pel servizio non tecnico.*

Pel personale non tecnico assunto dal concessionario al suo servizio dovranno impiegarsi per un terzo almeno militari e volontari congedati, purchè aventi i requisiti morali, l'attitudine fisica e la età conveniente al disimpegno dei servizi cui potranno venir chiamati.

Art. 27. — *Trasporto dei membri del Parlamento.*

Il concessionario è obbligato a trasportare gratuitamente sulla propria linea i membri dei due rami del Parlamento.

Art. 28. — *Risoluzione delle questioni in via amministrativa.*

Al prefetto della provincia spetterà di regolare le questioni col concessionario.

In caso di dissenso la decisione della questione sarà devoluta al Ministero.

Art. 29.

Il concessionario dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni approvate dal Governo pel servizio cumulativo ed interno delle altre ferrovie di proprietà dello Stato o dal medesimo sovvenzionate.

Art. 30.

Il materiale d'armamento, in quanto è possibile, il materiale mobile ed altro accessorio per lo esercizio della linea concessa, dovranno essere provveduti nel Regno.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
A. BACCARINI.

Il Ministro delle Finanze, interim *del Tesoro*
A. MAGLIANI.

I rappresentanti la provincia di Udine
GABRIELE LUIGI PECILE.
BIASUTTI dott. PIETRO.

AVV. GIUSEPPE SOLIMBERGO, *testimonio.*
GIANATTI GIOVAN VINCENZO, *testimonio.*

Il Caposezione: M. FRIGERI.

Il N. **DCCCCLXIII** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Veduti gli atti dai quali emerge che l'Amministrazione dell'Opera pia Merlini, di Supino, oltre all'essersi rifiutata d'introdurre le prescritte modificazioni in un disegno di statuto organico da essa presentato per la Sovrana sanzione, versa in deplorevoli condizioni, e male usò dei fondi destinati al pagamento delle doti, tanto che l'Opera pia esiste più di nome che di fatto;

Veduta la deliberazione 29 gennaio 1883 della Deputazione provinciale, la quale, in seguito degli eccitamenti fatti inutilmente all'Amministrazione suddetta, ne dimanda lo scioglimento, perchè per mezzo di un R. commissario sia provveduto alla regolare compilazione dello statuto ed alla reintegrazione delle dissipate sostanze dell'Opera pia;

Veduto l'art. 21 della legge del 3 agosto 1862, n. 753;

Udito il parere del Consiglio di Stato,

Abbiamo decretato e decretiamo:

È disciolta l'Amministrazione dell'Opera pia Merlini, di Supino, e la gestione temporanea del relativo patrimonio è affidata alla Congregazione di carità, con incarico di provvedere altresì agli adempimenti di sopra accennati, procedendo nei modi di legge contro i responsabili dello sperpero dei fondi di cui si tratta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1883.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* SAVELLI.

Il Numero **1418** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione per l'anno 1883;

Veduto il ruolo organico del personale degli stabilimenti scientifici della R. Università di Bologna, approvato con R. decreto 25 luglio 1880, n. 5581;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Sono approvate le modificazioni e aggiunte al ruolo organico degli stabilimenti scientifici della Regia Università di Bologna, indicate nella tabella annessa al presente decreto, e firmata d'ordine Nostro dal predetto Ministro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1883.

UMBERTO.

BACCELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* SAVELLI.

TABELLA *delle modificazioni ed aggiunte al ruolo organico del personale degli stabilimenti scientifici della R. Università di Bologna.*

Gabinetto di patologia generale.

Direttore	L. 700
Assistente	» 1200
Inserviente	» 800
	L. 2700

Gabinetto di zoologia.

Direttore	L. 700
Assistente	» 1000
Preparatore	» 1200
Aiuto preparatore	» 900
	L. 3800

Scuola di geometria projettiva e descrittiva.

Assistente	L. 1000

Clinica medica.

Direttore	L. 800
Assistente	» 1200
Assistente	» 900
Assistente	» 800
	L. 3700

Gabinetto di geologia.

Direttore	L. 700
Assistente	» 1200
Preparatore	» 900
Inserviente	» 800
	L. 3600

Gabinetto di anatomia comparata.

Direttore	L. 700
Assistente	» 800
Dissettore	» 1200
Inserviente	» 800
	L. 3500

Roma, 10 giugno 1883.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione

BACCELLI.

MINISTERO
di Agricoltura, Industria e Commercio

Con R. decreto del 17 maggio 1883 venne concessa alla Società Enfrey Etchats e Comp. la miniera di piombo detta *Arenas su Pitzianti*, posta nei comuni d'Iglesias e Fluminimaggiore, provincia di Cagliari.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

CONSIGLIO DIRETTIVO DEL REGIO ISTITUTO DEI SORDO-MUTI DI MILANO

Avviso di concorso
a favore di sordo-muti sia di condizione civile, sia di condizione non civile.

Per il prossimo anno scolastico 1883-1884 sono da conferirsi in questo R. Istituto, in base allo statuto organico 27 maggio 1863:

a) Per sordo-muti di condizione civile d'ambo i sessi, tre pensioni e mezza, di fondazione dello Stato, a favore di tutti i regnicoli:

Una pensione della provincia di Pavia, e mezza della provincia di Como;

Una pensione di altri legati, da conferirsi secondo le rispettive fondiarie;

Le pensioni intere sono divisibili anche in mezze pensioni.

b) Pensioni a favore dei sordo-muti d'ambo i sessi poveri e di condizione non civile, appartenenti a qualsiasi provincia, da collocarsi in altri Istituti del Regno, destinati appunto all'istruzione dei sordo-muti poveri.

Il conferimento di detti posti verrà fatto dietro proposta del Consiglio direttivo, o dal Ministero della Pubblica Istruzione o dal Consiglio provinciale di Pavia o di Como, o finalmente dallo stesso Consiglio direttivo, pei posti di cui spetta ad esso direttamente la nomina.

La Direzione del R. Istituto in Milano, via San Vincenzo, n. 7, riceverà le istanze dei concorrenti sia di condizione civile, sia poveri, a tutto il mese di settembre 1883, quando siano corredate dai seguenti documenti:

1. Fede di nascita; l'età per l'ammissione è fissata per ambo i sessi fra gli anni 8 compiuti ed i 14 non compiuti.

2. Certificato medico, debitamente legalizzato nelle firme, nel quale sia constatata:

a) La sordità e mutolezza organica del candidato, coll'indicazione se datano dalla nascita o se si verificarono più tardi, nel qual caso se ne additerà la causa;

b) La vaccinazione subita colla reale presentazione delle pustole, od oltrimenti il superato vaiuolo naturale;

c) L'attitudine intellettuale all'istruzione;

d) La buona e robusta costituzione fisica e l'esenzione da qualsiasi malattia.

3. Certificato municipale di buoni costumi del candidato e constatante lo stato e le ristrettezze economiche della famiglia, la condizione del padre, la sua cittadinanza nel Regno d'Italia, i servigi eventualmente prestati allo Stato, ed altri titoli di benemerenza della famiglia; se il candidato abbia viventi i genitori, o se sia orfano d'ambidue o di uno di essi, e se abbia fratelli o sorelle a pensione od a posti gratuiti a carico dello Stato, o degli Istituti di pubblica beneficenza.

4. Atto di obbligazione del padre, o di chi ne fa le veci, di ritirare l'alunno o l'alunna al termine dell'educazione o nei casi previsti dai regolamenti.

Pei posti gratuiti e semigratuiti di condizione civile si richiede altresì una garanzia di persona benevisa, domiciliata in Milano, che aggiunga la propria obbligazione a quella del padre, o di chi ne fa le veci, per il puntuale pagamento dei contributi inerenti al posto optato.

All'atto dell'ingresso nell'Istituto, i sordo-muti civili nominati a posti di favore dovranno pagare la somma di lire 200 a titolo di provvista del primo corredo, e in ciascuno degli anni successivi altre lire 100 in rate trimestrali anticipate per manutenzione del corredo medesimo; quelli poi nominati ad un posto semigratuito dovranno corrispondere altresì lire 350 a compimento dell'altra metà pensione.

In questo R. Istituto trovansi pure vacanti alcuni posti a pagamento; la pensione è di lire 700 annue, oltre al normale contributo pel primo corredo, e per la manutenzione di vestiario. Pel conseguimento di tali posti si richiedono tutti i documenti suaccennati e la garanzia di persona benevisa che aggiunga la propria obbligazione a quella del padre, come è detto al n. 4, meno il certificato di ristrettezza di mezzi.

Milano, dall'ufficio del Regio Istituto dei sordo-muti, giugno 1883.

Il Presidente: AUGUSTO ZUCCHI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE *(3ª pubblicazione).*

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè: n. 585610 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 55, al nome di Racca *Maria*

e Marta fu Sebastiano, nubili, domiciliate sulle fini di Fossano (Cuneo), minori, sotto la tutela di Giovanni Racca, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Racca *Maddalena* e Marta fu Sebastiano, nubili, domiciliate sulle fini di Fossano (Cuneo), minori, sotto la tutela di Giovanni Racca, vere proprietarie della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, lì 9 giugno 1883.

Per il Direttore Generale: FERRERO.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Il *Nord* crede potersi sperare che la Francia e la China, abbandonate a se medesime, riusciranno, benchè meno facilmente forse e meno prontamente che col concorso di una terza potenza disinteressata, ad accordarsi sui punti che formano l'oggetto dei presenti loro negoziati. Questa speranza, a vedere del foglio belga, trova conforto in ciò, che le difficoltà che si oppongono ad un accomodamento consistono ben più in questioni di forma che in un conflitto di interessi pratici.

« Il rappresentante del governo di Pekino afferma, scrive il *Nord*, che il Celeste Impero annette un gran valore all'apertura di vie commerciali libere e sicure nell'Annam e nel Tonkino ed allo sviluppo del commercio in quelle contrade, tutte cose le quali non possono che contribuire all'aumento della prosperità delle sue proprie provincie meridionali. Ora è chiaro che questi risultati non possono ottenersi che colla occupazione e la amministrazione francesi, alle quali d'altronde la China, come risulta dalle dichiarazioni del suo rappresentante a Parigi, non si oppone in modo assoluto, pur pretendendo di fissarne, d'accordo colla Francia, il carattere e l'estensione, e di rivendicare i suoi diritti di alta sovranità.

« In altri termini, il governo di Pekino pretende di rappresentare la parte di proprietario del Tonkino e di padrone di casa, anche lasciando libertà di azione al suo ospite. In ciò consiste la maggiore difficoltà.

« Il governo francese non vorrà riconoscere l'alta sovranità chinese neanche così ristretta. Esso non vorrà in qualsiasi modo accettare la situazione di vassallo del Celeste Impero.

« Ma poichè in massima la China non si oppone a che la Francia si stabilisca nel Tonkino, poichè essa considera che ciò potrà favorire i suoi interessi commerciali, così non sarà impossibile di indurla forse a fare un passo di più, ed a rinunziare a quelle fra le sue pretese, di valore del resto più platonico che pratico, le quali non si combinano cogli scrupoli della Francia.

« Per quanto i negoziati procedano faticosamente e non abbiano finora fatto alcun progresso sensibile verso un accordo, noi non siamo ancora, conchiude il *Nord*, alla vigilia di una guerra franco-chinese, e quanto meno, si può sperarlo. »

Ebbe luogo domenica il banchetto annuale del Cobden Club, a Greenwich, sotto la presidenza del sig. Chamberlain.

Questi portò un *toast* alla prosperità del Club. Egli insistette sul punto che lo stesso Cobden non ha aderito al principio assoluto di non intervento. Non bisogna già adottare la teoria della pace ad ogni costo, ma bisogna riconoscere che se possono esservi dei motivi di intervento, bisogna esaminarli ognora più accuratamente, e che esiste una tendenza generale dell'opinione pubblica verso le idee adottate da Cobden.

In generale, aggiunse il signor Chamberlain, la politica di intervento negli affari degli altri paesi non si raccomanda più all'opinione del popolo inglese, e non costituirà più in avvenire la politica di alcun governo inglese.

Si levò poi sir Charles Dilke, e bevve alla salute dei convitati stranieri. È falso, egli disse, che le nazioni straniere si allontanino dal principio del Cobden-Club. Al contrario, quasi tutti i paesi protettori tendono a non colpire i prodotti che con dazi di entrata moderati.

Passando in rassegna le relazioni commerciali dell'Inghilterra colle nazioni estere, l'oratore si congratulò del trattato di commercio conchiuso coll'Italia, e fece notare l'articolo con cui questo trattato sottopone ad un arbitrato tutte le questioni che ne potessero derivare. Egli constatò anche il continuo crescere del commercio fra l'Inghilterra e l'Italia.

Accennò quindi allo stato dei rapporti commerciali fra l'Inghilterra, il Messico e il Portogallo, dolendosi che la Spagna esiti tuttavia ad accettare un equo accomodamento.

Scrive lo *Standard:* « Da circa un anno noi siamo responsabili di ciò che accade in Egitto. È noto d'altronde che davanti ad una epidemia i mussulmani non adottano alcuna precauzione. Conseguentemente l'Europa si aspetta che noi facciamo tutto il possibile per limitare i danni dell'epidemia, e noi saremo tenuti a rispondere di quanto succederà. La conseguenza di una tale situazione è evidente. Avendo noi in Egitto ogni responsabilità, bisogna che vi abbiamo anche ogni potere. E pertanto ci sarà necessario di arrogarci senza più le attribuzioni della Commissione sanitaria. »

Scrivono da Candia alla *Politische Correspondenz* che il conflitto costituzionale si prolunga colà indefinitamente.

I deputati cristiani continuano la loro opposizione passiva alla Assemblea legislativa perchè la Porta rifiuta di sancire una serie di progetti di legge votati nelle sessioni precedenti.

In un *memorandum* diretto ai consoli, i deputati hanno

chiesto l'intervento diplomatico delle potenze a loro favore. Essi chiedono il rispetto del diritto accordato ai candiotti di amministrarsi da se medesimi, diritto garantito dal trattato di Berlino.

Fu già annunziato che oltre alla nota rimessa a Londra dall'inviato di Rumenia, signor T. Ghika, il governo rumeno aveva fatto comunicare alle potenze, per mezzo del ministro degli esteri di Gran Bretagna, lord Granville, una serie di controproposte destinate, secondo l'opinione che domina a Bucarest, a correggere le risoluzioni della Conferenza danubiana.

Ora il corrispondente berlinese dell'*Indépendance Belge* trasmette a questo giornale un riassunto di queste controproposte, che esso dice di aver avuto da fonte competentissima.

La Rumenia, secondo questo corrispondente, insisterebbe anzitutto perchè l'Austria non figurasse nella Commissione ripuaria che a titolo di mandataria dell'Europa, ed a questa condizione la Rumenia ammetterebbe che l'Austria avesse la presidenza permanente della Commissione mista, nella quale non ha attualmente, a termini delle decisioni della Conferenza di Londra, che una presidenza temporanea in concorso colle altre potenze firmatarie del trattato di Berlino.

Il secondo punto a cui si riferiscono le controproposte concerne i poteri stessi della Commissione mista. Il gabinetto di Bucarest domanda che la Commissione prenda il nome di Commissione di sorveglianza, e che, conforme a questa denominazione, le sue attribuzioni siano precisate più chiaramente che non lo sono nei protocolli della Conferenza di Londra.

Da ultimo la Rumenia domanda che gli Stati ripuari abbiano la facoltà di attivare i miglioramenti fluviali che giudicano necessari, sopportandone da soli le spese.

« V'è poca probabilità, dice l'*Indépendance Belge*, che le proposte rumene vengano accolte favorevolmente. I negoziati tra i gabinetti, se sono realmente intavolati, non hanno condotto ancora ad un accordo, ma non è probabile che le potenze consentano ad abbandonare le decisioni prese dai loro plenipotenziari alla Conferenza di Londra. »

I giornali inglesi recano alcuni particolari sulla riunione che tenne la settimana scorsa a Londra il Comitato esecutivo dell'Associazione degli armatori inglesi per discutere la questione della costruzione di un secondo canale di Suez.

Il Comitato ha deciso di rivolgersi a tutte le Camere di commercio e di armatori della Gran Bretagna per invitarle ad aiutare l'Associazione a raggiungere lo scopo. Gli armatori che hanno fatto atto d'adesione alla Associazione rappresentano quattro milioni di tonnellate dei legni che attraversano il canale, e comprendono le Compagnie peninsulare ed orientale, l'anglo-indiana, Clan, Ducal, Shire, Harrison e Hall.

Il Comitato afferma che il canale non è amministrato in modo soddisfacente, e che l'elemento ultrafrancese dell'amministrazione ha spesso recato pregiudizio al commercio inglese; che lo sviluppo delle colonie dell'India, dell'Australia e della Nuova Zelanda, dipende in gran parte dalla facilità e dal buon mercato delle comunicazioni tra l'Europa e quelle colonie.

Risulta da queste considerazioni che bisogna scavare, il più presto possibile, un secondo canale di Suez. Ed ammesso questo, il governo deve esaminare se questo còmpito deve essere affidato ad una Società francese la quale non si è mostrata troppo curante delle proprie responsabilità di fronte agli interessi inglesi, oppure se il nuovo canale deve essere costruito con capitali inglesi ed amministrato da inglesi, in modo da sottrarre le comunicazioni tra l'Inghilterra e le sue colonie al pericolo di un'ingerenza straniera.

Nella stessa riunione del Comitato fu letto un consulto giuridico firmato dai signori Davey ed Undertown circa il diritto esclusivo che pretende di avere il signor de Lesseps di scavare un canale tra il Mar Rosso ed il Mediterraneo. Il quale consulto è assolutamente contrario alle pretese del signor Lesseps.

Si telegrafa da Londra al *Temps* che tutte le notizie cosidette ufficiali, che si sono pubblicate in Egitto sugli avvenimenti nel Sudan, devono essere accolte colla massima riserva.

Starebbe in fatto, secondo il corrispondente del *Temps*, che il generale Hicks dura molta fatica a procurarsi delle notizie esatte sulla vera situazione dei ribelli, e che non avendo cavalleria a sua disposizione, non può fare esplorare il paese.

Mentre i rapporti ufficiali dichiarano che la ribellione al Senaar è quasi interamente domata, un giornale arabo d'Egitto, il *Mac-el-Aschvak*, pubblica una lettera da Kartum la quale dice che la situazione è immutata, che il falso profeta riunisce i suoi partigiani e si dispone a prendere l'offensiva contro le truppe egiziane, le quali non possono uscire da Kartum in causa delle pioggie.

TELEGRAMMI
(AGENZIA STEFANI)

PARIGI, 2. — A mezzodì nessun altro telegramma era ancor giunto da Frohsdorf in casa del signor De Dreux-Brézé, ove sono riuniti tutti i capi del partito legittimista.

Il conte di Parigi è atteso a Parigi nel pomeriggio. Si crede che il conte di Parigi partirà immediatamente per Frohsdorf.

Oggi deve avere avuto luogo un consulto di quattro celebri medici e se questi avessero avuto speranza di salvezza pel conte di Chambord si sarebbe telegrafato immediatamente a Parigi.

Non essendo giunta alcuna notizia l'ansietà è grande.

La mancanza di dispacci è interpretata come segno di uno scioglimento fatale.

BERLINO, 2. — La Camera dei signori approvò con 64 voti contro 16, la legge ecclesiastica, nella redazione votata dalla Camera dei deputati.

La sessione del Landtag fu chiusa dal ministro Putkamer in seduta comune delle due Camere.

NAPOLI, 2. — Stamane è morto monsignor Mirabelli, celebre latinista.

CAIRO, 2. — Da iermattina fino a stamane i morti di cholera ascendono a 157 a Damietta; 8 a Mansurah; 5 a Sammanud e 5 a Porto-Said. Lazzaretti galleggianti stabiliti a Porto-Said ed a Suez permettono il servizio di pilotaggio nel canale, come al solito.

COSTANTINOPOLI, 2. — Le autorità inglesi di Malta e Cipro non avendo preso alcuna misura contro il cholera, il Consiglio sanitario di Costantinopoli prese precauzioni per quelle provenienze.

MARSIGLIA, 2. — Le voci sparse che il cholera sia qui scoppiato sono assolutamente false.

VIENNA, 2. — Parecchi giornali della sera smentiscono che il conte di Chambord sia morto.

Il *Fremdenblatt* dichiara che il comunicato del *Giornale Ufficiale* rumeno, relativamente al brindisi pronunziato da Gradisteanu, nello stato attuale delle cose, è assolutamente insufficiente. Bisogna che il governo rumeno riconosca nettamente e francamente il suo dovere di combattere per sradicare le tendenze compromettenti la sicurezza e la pace dell'impero vicino. Una tale dichiarazione precisa, non equivoca, sembra inevitabile, affinchè sparisca effettivamente l'ombra che le parole di Gradisteanu hanno gettato sui rapporti fra la Rumenia e l'Austria-Ungheria.

PARIGI, 2. — Il conte di Parigi è arrivato. Tutti i principi d'Orléans sono riuniti attualmente in consiglio di famiglia presso il signor Bocher.

Un dispaccio da Frohsdorf, ore 11 1/2 del mattino, dice che la fine della giornata di ieri fu cattiva. La notte e la mattina d'oggi furono più calme. Nello stato generale vi è poco cambiamento.

PARIGI, 2. — La Camera fissò al 10 luglio l'interpellanza sulla spedizione al Tonkino.

La malattia del conte di Chambord è un cancro allo stomaco. Assicurasi che il conte di Parigi partirà stasera per Frohsdorf.

Si celebrano messe in tutta la Francia.

I legittimisti terranno riunioni per fissare l'attitudine del loro partito.

GRATZ, 3. — L'imperatore ricevette ieri le Deputazioni delle corporazioni e visitò poscia l'Esposizione storica aperta in occasione del 600° anniversario dell'unione della Stiria all'impero d'Absburgo. L'imperatore fu ricevuto ovunque dalla folla con entusiastiche acclamazioni.

BRINDISI, 3. — Proveniente da Ancona è arrivata la Regia cannoniera inglese *Helicon*.

PARIGI, 3. — Assicurasi che il conte di Chambord designò solennemente il conte di Parigi quale erede della Corona.

Il *Voltaire* assicura che nelle conferenze coi capi legittimisti il conte di Parigi rifiutò di pubblicare un manifesto nel quale avrebbe preso l'attitudine di pretendente.

BRUXELLES, 3. — Ebbe luogo una dimostrazione, organizzata dai circoli della capitale e delle provincie, in favore dell'allargamento del diritto elettorale. Una petizione fu presentata al presidente della Camera.

Il deputato Janson arringò la folla e fu acclamato.

La folla sotto ai palazzi dei ministeri gridò: *Viva la revisione!*

La dimostrazione si sciolse senza incidenti.

DUBLINO, 3. — Healy fu eletto deputato della contea di Monaghan.

ALESSANDRIA D'EGITTO, 3. — È stato stabilito un cordone sanitario sotto la sorveglianza di ufficiali inglesi.

CAIRO, 2. — Ieri i morti di cholera furono 105 a Damietta e 16 a Mansurah.

Il Consiglio sanitario ordinò di disperdere la popolazione di Damietta sotto le tende. Il quartiere infetto sarà in parte disinfettato ed in parte bruciato. Le truppe del cordone sanitario hanno ricevuto ordine di tirare contro i fuggitivi.

NAPOLI, 3. — Il vapore *Abissinia* è arrivato, e subirà cinque giorni di quarantena.

Lo sbarco della salma di Romolo Gessi avverrà sabato o domenica. Accompagnarono qui la salma, oltre ai delegati della Società africana, Mazzetti, console a Zagazig, ed il viaggiatore Eraldo Dabbene, reduce dall'Africa equatoriale.

BRUXELLES, 3. — *Camera.* — Il ministro presenta il progetto sull'istruzione obbligatoria.

Il ministro rispondendo ad una interrogazione dice che fu ordinata una quarantena per le navi provenienti dall'Oriente.

Il borgomastro d'Anversa dice che un solo caso di cholera si è verificato ad Anversa, mentre annualmente, durante il gran caldo, se ne segnala un numero maggiore. Il municipio di Anversa ha preso misure.

CAIRO, 3. — Dicesi che due persone che lasciarono l'Egitto fuggendo il cholera sieno morte nel lazzaretto di Beyruth.

MADRID, 3. — Una circolare del nunzio ordina ai preti spagnuoli di non mischiare la politica alla religione ed alla carità; scongiura la stampa cattolica a cessare le polemiche religiose, che danneggiano le credenze dei fedeli. Ricorda i doveri d'obbedienza e la necessità della disciplina ecclesiastica.

ALESSANDRIA D'EGITTO, 3. — In seguito al caso di cholera, seguito ieri, vennero prese serie misure di isolamento delle persone, e di disinfezione degli effetti; nessun altro caso ha avuto luogo finora.

PARIGI, 3. — Il ribasso della Borsa d'oggi è attribuito specialmente alle difficoltà che le convenzioni ferroviarie incontrano nella Commissione della Camera.

Si assicura che il governo convocherà le Camere il 1° settembre in sessione straordinaria se le convenzioni non sono votate prima del 20 luglio.

Il principe Gerolamo Napoleone è ritornato a Parigi.

PARIGI, 3. — I documenti recati dal conte de Chevigné, segretario del conte di Chambord, e comunicati alla riunione dei legittimisti, si riferiscono alla malattia del conte. Confermasi che si tratta di un cancro al piloro, complicato con ipertrofia al cuore e un tumore al lato sinistro. L'ammalato non può prendere alcun alimento ad eccezione di poco latte. Il conte dimagra sensibilmente. Un dispaccio giunto a mezzodì dice che vi fu un leggero miglioramento.

GLASGOW, 3. — Il vapore *Dafne* si capovolse mentre si varava. Vi sono sessanta annegati.

COSTANTINOPOLI, 3. — Le provenienze dall'Egitto e dal Mar Rosso rimanendo sottoposte a Malta ad una quarantena di 21 giorni, il Consiglio sanitario di Costantinopoli revocò le misure prese contro le provenienze di Malta.

BELGRADO, 3. — Il ministro di giustizia ordinò l'istituzione di un Tribunale speciale a Nisch per decidere i processi agrari tra serbi e turchi.

PARIGI, 3. — Il corriere della Cocincina reca particolari sulla morte di Rivière. Molte *bandiere nere* erano armate di fucili *Remington*. Si assicura che fra essi erano alcuni europei di ignota nazionalità.

PARIGI, 3. — Bollettino della salute del conte di Chambord. — La calma persiste, ma i medici sono sempre inquieti.

NOTIZIE DIVERSE

Un quadro del Durero. — Un giornale di Vienna annunzia che ultimamente è stato scoperto un Alberto Durero autentico, che rappresenta *La sepoltura del Cristo*.

Quel quadro apparteneva da molto tempo alla pinacoteca dell'imperiale e reale Accademia di belle arti di Vienna, ma era nascosto da una composizione, che si attribuiva ad un allievo di Luca Cranach.

Il conservatore del Museo dell'Accademia ebbe l'idea di grattare delicatamente quella composizione di mediocre valore, che celava il quadro primitivo ed originale, che, esaminato attentamente, fu subito riconosciuto per un'opera pregevolissima del Durero, e che, come tutti i quadri del gran maestro tedesco, si distingue per la perfezione anatomica delle forme.

Il caldo agli Stati Uniti. — L'*Indipendente*, di San Francisco, scrive che questi ultimi furono i giorni più caldi che si abbiano avuto finora nel corrente dell'anno. All'ombra il termometro segnava 95 gradi Fahrenheit.

Salvo due eccezioni, cioè l'11 settembre 1852, nel quale il termometro raggiunse 98°, e il 12 giugno 1876, che segnò 96, la giornata del 6 è la più soffocante che siasi constatata in San Francisco dopo il 1849.

A Napa, Salinas, Santo Rosa, San Josè, Santa Cruz, ecc., il termometro passò i 100 gradi; a Sonoma arrivò a 109.

Bestiame domestico ed alveari in Prussia. — Il censimento decennale degli animali domestici e degli alveari in Prussia, presentò i seguenti risultati, scrive la *Revue Britannique*:

Al primo gennaio 1883 in Prussia vi erano: 2,403,288 cavalli; 572 muli; 6313 asini; 8,735,589 fra buoi e vacche; 19,666,794 fra pecore e montoni; 5,801,795 fra scrofe e porci; 1,672,368 fra becchi e capre, e 1,232,231 alveari.

La popolazione operaia di Essen. — La fonderia e fabbrica di cannoni ad Essen occupa attualmente 19,605 operai, che, con le loro famiglie, costituiscono una popolazione di 65,381 persone, fra le quali, scrive la *Norddeutsche Allgemeine Zeitung*, v'hanno 13,086 fanciulli d'ambo i sessi che frequentano le scuole.

Spedizione scientifica nella Nuova Guinea. — Secondo un telegramma da Melbourne, pubblicato dai giornali inglesi, i proprietari del giornale *Melbourne Argus* equipaggiarono a loro spese una spedizione incaricata di esplorare la Nuova Guinea, annessa di recente all'Inghilterra.

Questa spedizione, posta sotto gli ordini di sir William Armitage, membro della Società lineana dell'Australia, è provvista di tutti gli apparecchi scientifici necessari, e si è imbarcata il 25 giugno per Cooktown e l'isola Thursday.

Decessi. — Monsignor Antonio Mirabelli, l'illustre letterato e latinista di cui il telegrafo ci annunziò la morte, avvenuta a Napoli, ove era professore di belle lettere in quella R. Università e socio della R. Accademia delle scienze, era nato a Calvizzano nel 1812.

Fra le molte opere pregevoli, che valsero bella fama all'estinto monsignor Mirabelli, vanno annoverate la *Petreide* e la *Storia del Pensiero Romano*. Ei richiamò a nuova vita le commedie di Plauto, e con le sue memorabili *Vindiciae Ciceronianae* si acquistò la cittadinanza di Arpino, patria di Cicerone.

— Il sig. Mailard de la Gaurnerie, membro libero dell'Accademia delle scienze, ispettore generale dei lavori pubblici, professore di geometria descrittiva al Conservatorio delle arti e mestieri ed esaminatore della Scuola politecnica, è morto a Parigi quasi settuagenario.

— Il *Temps*, del 30 giugno, annunzia la morte, avvenuta a Boulogne-sur-Mer, del signor Pietro Savage, sindaco di Abbeville. L'estinto era nipote di Federico Savage, l'inventore che applicò l'elice alla navigazione, e la cui statua sorge a Boulogne.

— A Londra, in età di 58 anni, è morto il noto matematico inglese William Spottiswoode, autore delle *Meditazioni analitiche*, dei *Viaggi in Russia*, di parecchie altre opere importanti e di molti pregevoli articoli pubblicati nelle Riviste scientifiche e nelle *Transazioni filosofiche* della Società Reale e della Società britannica di astronomia. William Spottiswoode era direttore della Tipografia della Regina, membro di quasi tutte le Società scientifiche inglesi e membro corrispondente di molte Accademie straniere.

— Un eminente fisico inglese, il generale sir Edoardo Sabine, commendatore dell'Ordine del Bagno, presidente e tesoriere della Società Reale di Londra, membro corrispondente dell'Accademia delle Scienze di Francia e di altre Società scientifiche estere, è morto a Richmond, in età di 95 anni. Il generale Sabine, che tradusse il *Cosmos*, dell'Humboldt ed i *Viaggi nel nord-est della Siberia*, del Wrangel, e che fece molte scoperte del massimo interesse scientifico, pubblicò pure non poche opere importanti, fra le quali citeremo quelle intitolate: *La spedizione del pendolo* e *La variabilità della intensità magnetica su parecchi punti del globo.*

R. ISTITUTO
DI STUDI SUPERIORI PRATICI E DI PERFEZIONAMENTO IN FIRENZE

La sezione di medicina e chirurgia del Regio Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze,

Visto il testamento in data 12 settembre 1874 dell'illustre scienziato MAURIZIO BUFALINI, il quale lasciava alla sezione sopra indicata un legato per un premio da conferirsi per concorso alla Memoria vincitrice la trattazione del tema dallo stesso fondatore indicato,

Delibera:

1. È aperto fino da questo giorno primo maggio 1883 il concorso al premio Bufalini.

2. Il termine legale per la presentazione delle Memorie a questo concorso scade nel dì 31 dell'ottobre del 1884 a ore 3 pomeridiane.

3. La somma del premio è determinata in lire cinquemila.

4. Il cancelliere della sezione di medicina e chirurgia dell'Istituto di studi superiori e pratici di perfezionamento, (via degli Alfani, n. 35), è incaricato ufficialmente di ricevere le Memorie dei concorrenti rilasciandone al consegnatario ricevuta.

5. Che vengano pubblicati l'avviso, il tema, la nota di alcune opere e le norme regolatrici il concorso medesimo, quali furono formulate e indicate dallo stesso prof. Maurizio Bufalini col suo testamento.

AVVISO.

« La costante sperienza della mia lunga vita mi ha fortemente persuaso di tre grandi verità, cioè:

« I. Essere onninamente falsi tutti i principii detti a *priori*, o almeno non atti mai a somministrare altre cognizioni, e per ciò doversi reputare impossibile la filosofia detta *speculativa* o dommatica.

« II. Essere unicamente vera, e cosa da doversi abbracciare, la filosofia detta *sperimentale;* e dicasi lo stesso del metodo che porta un tal nome.

« III. Di questo metodo però, prima di miei sforzi, essere mancata quella generale dottrina che doveva farlo comprendere più giustamente, e che in oltre doveva chiarire le ragioni delle cause composte, ed il modo di ragionare di esse.

« Da queste persuasioni seguiva pure la necessità di concludere che non ancora le scienze si affidarono al vero metodo, non ancora seguirono invariabilmente il vero ragionare, e lasciarono sempre aperto l'adito ai ben noti incomportabili errori secolari. Dal che appare avere sempre incontrata una ben grave difficoltà l'uso del metodo sperimentale; e questa io ravvisavo costituita nell'abitudine di ragionare con parole di senso non abbastanza determinato mano a mano che, nell'apprendere il linguaggio, debbonsi pure usare molte parole non rappresentative di oggetti sensibili e concreti; favorito così il nascere e lo stabilirsi di un ragionare a modo quasi dei dommatici. Veggano dunque i sapienti se per tali ragioni possano perdonarmi l'ardire di richiamarli dieci anni dopo la mia morte, e poscia di venti in venti anni, a risolvere il seguente

Tema

« Posta l'evidenza della necessità di assicurare al solo
« metodo sperimentale la verità e l'ordine di tutte le scienze,
« dimostrare in una prima parte, quanto veramente sia da
« usarsi in ogni scientifico argomentare il metodo suddetto,
« ed in una seconda parte, quanto le singolari scienze se
« ne siano prevalso nel tempo trascorso dall'ultimo con-
« corso fino ad ora (1), e come possano esse ricondursi
« nella più fedele ed intiera osservanza del metodo me-
« desimo. »

« MAURIZIO BUFALINI. »

« Nota delle opere di Maurizio Bufalini, nelle quali è più particolarmente trattato l'argomento dell'*avviso* e del *tema* sopraindicati:

« *Instituzioni di patologia analitica.* — 6ª edizione di Firenze 1846.

« *Prolegomeni.* Parte I: Edizione del 1863 in Firenze — Tipografia Le Monnier.

« *Prolegomeni.* Quesiti sul metodo scientifico in appendice alle *Instituzioni della patologia analitica* — Tipografia successori Le Monnier, Firenze 1870.

« *Schiarimenti sul metodo scientifico e specialmente sull'induzione.* — Nel giornale *Lo Sperimentale* — Anno XXVI — 1874.

« *Sommario delle più essenziali ragioni del metodo scientifico.* — Nella *Nuova Antologia* — Firenze, marzo 1874.

« *Agli illustri professori della sezione di medicina e chirurgia dell'Istituto degli studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze ed altri. — A quelli della chimica e farmacologia insegnanti nello Arcispedale di Santa Maria Nuova — Agli esercenti medicina e chirurgia nell'Arcispedale medesimo ed altri — Agli scolari della medicina e chirurgia* — MAURIZIO BUFALINI — Firenze, 1874, e nello *Sperimentale*, luglio 1874. »

Norme.

1ª Ogni Memoria sarà contrassegnata in testa con un particolare motto, e chiusa da piego sigillato sopra del quale sarà trascritto il motto stesso che contrassegna la Memoria.

(1) Il tema scritto nel suo testamento dal prof. Bufalini deve esser riproposto di ventennio in ventennio e perciò l'illustre professore parla del tempo trascorso dal concorso ultimo.

2ª Le Memorie stesse saranno scritte in italiano o in latino.

3ª Con il piego contenente la Memoria andrà unito un altro piego sigillato collo stesso motto e contenente una polizza dichiarativa del nome e cognome, dei titoli, del luogo di dimora dell'autore della Memoria chiusa nell'altro piego.

4ª Al tema che è diviso in due parti si potrà rispondere trattando di tutte due le parti stesse o di una soltanto a scelta dello scrittore.

5ª Le Memorie relative a tutte e due le parti del tema avranno diritto di aspirare all'intiero premio; quelle che avranno trattato di una sola parte, non potranno aspirare che alla metà del premio.

6ª Non si accetteranno le Memorie che non saranno nitidamente scritte da una sola mano od avranno correzioni ed aggiunte di senso non abbastanza palese: le correzioni però od aggiunte, o variazioni fatte da un'altra mano non saranno valutate.

7ª Le Memorie non premiate si restituiranno dal cancelliere agli autori, sigillate come lo furono dagli esaminatori.

8ª In caso di parità di voti nello squittinio per aggiudicazione del premio, non si rinnoverà lo squittinio stesso, ma il premio verrà diviso tra le Memorie in parti eguali.

9ª Il presidente del Consesso degli esaminatori, seduta stante, proclamerà pubblicamente i risultamenti delle praticate votazioni, e quindi o la Memoria o le Memorie premiate; poi durante la stessa sessione dissuggellerà pubblicamente i pieghi delle polizze esprimenti i nomi, i cognomi, le qualità ed i luoghi di dimora degli autori di ciascheduna di esse, e si proclamerà quindi al pubblico.

10ª Nessuna Memoria avendo conseguito il premio, il presidente del Consesso degli esaminatori, comunicherà subito ai presenti lo infelice esito del concorso, e dichiarerà immediatamente aperto un altro concorso, e nello stesso tempo avvertirà che verrà esso pubblicamente bandito. Nello stesso tempo verrà bandito trovarsi i pieghi non dissuggellati pronti ad essere restituiti cui spettano.

Firenze, addì 1° maggio 1883.

Il Cancelliere della Sezione
VINCENZO PUCCIONI.

V° *Il Presidente della Sezione di Medicina e Chirurgia.*
Prof. GIORGIO PELLIZZARI.

REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

3 luglio 1883.
ALTEZZA DELLA STAZIONE = m. 49,65.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0 e al mare	763,7	763,0	762,8	763,5
Termometro	20,4	28,8	27,7	22,6
Umidità relativa	66	34	39	78
Umidità assoluta	11,74	10,02	10,69	15,79
Vento	N.	SSW.	SW.	SSW.
Velocità in Km.	0,5	1,0	17,0	6,0
Cielo	sereno vapori bassi	pochi cumuli da NE a SE	cumuli veli	pochi veli

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Mass. C. = 28,9; R. = 23,12 | Min. C. = 16,9; R. = 13,52.

TELEGRAMMA METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 3 luglio 1883.

In Europa pressione alquanto bassa all'occidente ed all'oriente, livellata intorno a 764 mm. intorno al centro. Valenzia 755, Mosca 756.

In Italia, nelle 24 ore, forte pioggia in Piemonte; temporali e pioggerelle qua e là sul continente; barometro alquanto disceso.

Stamane cielo generalmente sereno; venti abbastanza forti intorno al maestro in Terra d'Otranto, deboli settentrionali altrove; barometro livellato a 764 mm.

Mare mosso a Palascia.

Probabilità: tempo generalmente buono.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 3 luglio.

STAZIONI	Stato del cielo 7 ant.	Stato del mare 7 ant.	TEMPERATURA	
			Massima	Minima
Belluno	sereno	—	25,8	12,3
Domodossola	1|2 coperto	—	29,2	14,6
Milano	3|4 coperto	—	29,9	20,2
Verona	sereno	—	30,0	19,9
Venezia	1|4 coperto	calmo	28,8	19,5
Torino	sereno	—	27,0	17,6
Alessandria	sereno	—	29,8	17,9
Parma	1|4 coperto	—	29,7	19,3
Modena	1|4 coperto	—	30,1	18,9
Genova	sereno	calmo	27,8	21,3
Forlì	1|4 coperto	—	28,6	18,0
Pesaro	1|4 coperto	calmo	25,2	14,6
Porto Maurizio	sereno	calmo	28,2	19,8
Firenze	sereno	—	32,5	17,0
Urbino	sereno	—	24,5	16,2
Ancona	sereno	calmo	26,7	20,8
Livorno	3|4 coperto	calmo	29,5	19,7
Perugia	sereno	—	27,0	16,4
Camerino	sereno	—	22,6	13,8
Portoferraio	sereno	calmo	27,1	20,5
Chieti	sereno	—	23,8	15,4
Aquila	sereno	—	26,4	11,3
Roma	sereno	—	29,0	16,9
Agnone	sereno	—	26,4	13,3
Foggia	sereno	—	28,7	15,5
Bari	sereno	legg. mosso	24,8	18,0
Napoli	sereno	calmo	27,0	18,8
Portotorres	sereno	calmo	—	—
Potenza	sereno	—	23,3	12,2
Lecce	sereno	—	26,0	18,8
Cosenza	1|4 coperto	—	30,2	14,0
Cagliari	sereno	calmo	?	?
Catanzaro	1|2 coperto	—	—	—
Reggio Calabria	—	—	—	—
Palermo	sereno	calmo	28,1	17,4
Catania	sereno	calmo	27,5	18,0
Caltanissetta	sereno	—	25,8	20,2
Porto Empedocle	sereno	calmo	30,0	18,0
Siracusa	1|4 coperto	calmo	28,0	19,4

CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI DI ROMA

Li 4 luglio 1883.

La Sezione sindacale degli agenti di cambio non essendosi oggi trovata in numero legale, non ha potuto aver luogo la compilazione del listino di Borsa.

Il Presidente: V. TROCCHI.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contante nelle varie Borse del Regno nel dì 3 luglio 1883:

Consolidato 5 0\|0 senza la cedola del sem. in corso lire 87 89.

V. TROCCHI, *presidente*.

BANCO DI NAPOLI — Contabilità Generale

SITUAZIONE dell'11 al 20 del mese di giugno 1883. Mod. B.

Capitale sociale o patrimoniale accertato utile alla tripla circolazione L. 48,750,000.

ATTIVO.

CASSA E RISERVA			L. 106,166,085 37
PORTAFOGLIO	Cambiali e boni del Tesoro pagabili in carta a scadenza non maggiore di 3 mesi	L. 59,766,008 86	
	id. maggiore di 3 mesi	» 401,614 82	
	Cedole di rendita e cartelle estratte	» 152,867 97	» 60,320,491 65
	Boni del Tesoro acquistati direttamente	» »	
	Cambiali in moneta metallica	» »	
	Titoli sorteggiati pagabili in moneta metallica	» »	
ANTICIPAZIONI			» 36,637,248 52
TITOLI	Fondi pubblici e titoli di proprietà della Banca	L. 30,415,790 96	
	Id. id. per conto della massa di rispetto	» »	
	Id. id. pel fondo pensioni o Cassa di previdenza	» 745,200 25	» 31,593,849 59
	Effetti ricevuti all'incasso	» 432,858 38	
CREDITI			» 38,997,117 55
SOFFERENZE			» 5,518,604 76
DEPOSITI			» 103,639,825 55
PARTITE VARIE			» 18,200,604 30
		TOTALE	L. 401,073,827 29
SPESE DEL CORRENTE ESERCIZIO da liquidarsi alla chiusura di esso			» 1,704,411 15
		TOTALE GENERALE	L. 402,778,238 44

PASSIVO.

CAPITALE	L. 48,750,000 »
MASSA DI RISPETTO	» 5,378,707 51
CIRCOLAZIONE biglietti Banca, fedi di credito al nome del cassiere, boni di cassa	» 137,602,018 »
CONTI CORRENTI ED ALTRI DEBITI A VISTA (*)	» 70,107,848 70
CONTI CORRENTI ED ALTRI DEBITI A SCADENZA	» 20,616,711 08
DEPOSITANTI oggetti e titoli per custodia, garanzia ed altro	» 103,639,825 55
PARTITE VARIE	» 11,570,749 55
TOTALE	L. 397,665,860 39
RENDITE DEL CORRENTE ESERCIZIO da liquidarsi alla chiusura di esso	» 5,112,378 05
TOTALE GENERALE	L. 402,778,238 44

Distinta della cassa e riserva.

Oro e argento	L. 54,468,635 52
Bronzo	» 3,302 85
Biglietti consorziali	» 49,538,827 »
Biglietti d'altri Istituti d'emissione	» 2,155,320 »
TOTALE	L. 106,166,085 37

Saggio dello sconto e dell'interesse durante il mese, per cento e ad anno.

Sulle cambiali ed altri effetti di commercio	L. 5
Sulle cambiali pagabili in metallo	» »
Sulle anticipazioni di titoli o valori	» 5
Sulle anticipazioni di sete	» »
Sulle anticipazioni di altri generi	» 7
Sui conti correnti passivi	» 2 1/2 a 3

Biglietti, fedi di credito al nome del cassiere, boni di cassa in circolazione.

Valore	Numero	
da L. 50	472,408	L. 23,620,400 »
da » 100	518,063	» 51,806,300 »
da » 200	47.554	» 9,510,800 »
da » 500	53,334	» 26,667,000 »
da » 1000	25,716	» 25,716,000 »
	TOTALE	L. 137,320,500 »

Biglietti, ecc., di tagli da levarsi di corso.

	Numero	
Da cent. 0,50	261,096	L. 130,548 »
Lire 1	»	» »
» 2	715	» 1,430 »
» 5	26.662	» 133.310 »
» 10	2,263	» 22,630 »
» 20	3,725	» 74.500 »
» 250	278	» 69,500 »
	Fedi a cassiere A[F	» »
	TOTALE	L. 137,752,418 »
	Biglietti Banca Romana	» 150,400 »
	TOTALE	L. 137,602,018 »

Il rapporto fra il capitale L. 48,750,000 » e la circolazione . . . . L. 137,602,018 » è di uno a 2 82

Il rapporto fra la riserva L. 104,010,765 37 { la circolazione L. 137,602,018 » / e gli altri debiti a vista » 70,107,848 70 } L. 207,709,866 70 è di uno a 1 99

Prezzo corrente delle azioni	L. »
Dividendo distribuito in ragione d'anno e per ogni 100 lire di capitale versato	» »

(*) Vi sono comprese le fedi di credito a nome di terzi, le polizze e lo stralcio per la somma di L. 48,994,845 14.

Visto — *Il Direttore generale* D. CONSIGLIO. — Per copia conforme *Il Segretario generale* G. MARINO. — *Il Ragioniere generale* R. PUZZIELLO.

3721

(2ª *pubblicazione*)

AVVISO.

Si fa noto al pubblico, per tutti gli effetti di legge, che il 21 giugno 1883 si è presentata nella cancelleria del Tribunale civile di Larino la domanda di svincolo della cauzione notarile del fu Giuseppe Mª Janiri, notaro di Montelongo e poi di S. Giuliano di Puglia.

3579 F. TAMILIA proc.

AVVISO. 3168

(2ª *pubblicazione*)

Il Regio Tribunale civile e correzionale in Milano, sezione 4ª, in camera di consiglio, accogliendo l'istanza degli eredi legittimi di Paolo Negri fu Luigi, già domiciliato a Salvanesco, comune di Quintosole, circondario di Milano, perchè ne sia dichiarata l'assenza,

Ordina

Siano in proposito assunte informazioni e delega all'uopo il sig. pretore di Locate Triulzi.

Milano, 18 maggio 1883.

POGLIANI vicepresidente.
A. DAVERIO vicecanc.

(1ª *pubblicazione*)

REGIO TRIBUNALE CIVILE DI MONTELEONE DI CALABRIA.

Mariangiola Doffinà fu Filippo, madre ed unica erede del notaio Balivo Emanuele, già esercente in Monteleone di Calabria, e deceduto a 26 luglio 1882, chiede lo svincolo della cauzione per l'esercizio del notariato dal medesimo prestata, mediante ipoteca sopra un certificato del Debito Pubblico del Regno d'Italia, col numero 111904 nero, 294844 rosso, per rendita di lire ottantacinque, consolidato cinque per cento, in data 13 luglio 1865, col num. 44222 registro di posizione, iscritto in nome del detto Balivo, art. 38, leg. not. 6 aprile 1879.

Soriano Calabro, 10 maggio 1883.

Firmato: Francesco Pellegrino procuratore.

Numero 135 del registro presentazioni.

Presentata in cancelleria, oggi 11 maggio 1883.

Il cancelliere, firmato: F. Cucurullo.

Per copia conforme rilasciata a richiesta dell'interessato e per inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*,

Monteleone, 21 giugno 1883.

Il cancelliere: F. CUCURULLO.

N. 653 reg. richieste. 3701

REGIA PRETURA DEL TERZO MANDAMENTO DI ROMA.

Con atto di pari data, monsignor Pio Baratti, come tutore dei minorenni Tommaso e Giuseppe Saulini, accettava, col beneficio dell'inventario, la eredità di Luigi cav. Saulini, figlio adottivo del fu cav. Tommaso, padre dei minorenni, morto a Roma il 7 aprile 1883, nel suo palazzo, via del Babuino, n. 96.

Roma, 30 giugno 1883.

3745 Il canc. C. NOLI.

DICHIARAZIONE D'ASSENZA.

(1ª *pubblicazione*)

Si fa noto che con sentenza del Tribunale civile di Chiavari, resa addì 23 giugno 1883, sulla istanza di Zignaigo o Zignago Antonio e Rosa, fratello e sorella fu Francesco e di altri, residenti in Chiavari ed in Lavagna, ammessi al gratuito patrocinio con decreto 27 settembre 1882, rappresentati dal sottoscritto procuratore, fu dichiarata l'assenza di Zignaigo o Zignago Giovanni Battista fu detto Francesco, domiciliato a Leivi di Chiavari, e fu ordinato notificarsi, pubblicarsi la stessa, ed inserirsi nei periodici, giusta il disposto dell'articolo 23 Codice civile.

Chiavari, 30 giugno 1883.

3759 GARIBOLDI ANT. causidico.

N. 246.

Ministero dei Lavori Pubblici

DIREZIONE GENERALE DELLE STRADE FERRATE

Avviso d'Asta.

Alle ore 10 antimeridiane del 16 luglio p. v., in una delle sale di questo Ministero, dinanzi al direttore generale delle strade ferrate, e presso la Regia Prefettura di Belluno, avanti il prefetto, si addiverrà simultaneamente, col metodo dei partiti segreti recanti il ribasso di un tanto per cento, allo incanto per lo

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla costruzione del tronco della ferrovia Belluno-Feltre-Treviso, compreso fra Belluno e Bribano, della lunghezza di m. 12,441, escluse le espropriazioni stabili, e la provvista dei ferri d'armamento e del materiale fisso per le stazioni, per la presunta somma, soggetta a ribasso d'asta, di lire 1,617,000.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare in uno dei suddesignati uffizi le loro offerte, escluse quelle per persona da dichiarare, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate. L'impresa sarà quindi deliberata a quegli che risulterà il migliore offerente, e ciò a pluralità di offerte purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda Ministeriale.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del vigente capitolato generale per gli appalti dei lavori pubblici di conto dello Stato, e di quello speciale in data 7 marzo 1882, colle modificazioni ed articoli aggiunti a quest'ultimo in data 10 aprile e 28 giugno 1883, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffici di Roma e Belluno.

I lavori dovranno essere compiuti nel termine di mesi 24, dal giorno in cui se ne intraprenderà la consegna.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare il certificato di aver versato in una cassa di Tesoreria provinciale il deposito richiesto per adire allo incanto, avvertendo che non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

Dovranno inoltre i concorrenti esibire:

a) Un certificato di moralità, rilasciato in tempo prossimo all'incanto dalle autorità del luogo di domicilio del concorrente;

b) Un attestato di un ingegnere, confermato dal prefetto o sottoprefetto, il quale sia stato rilasciato da non più di sei mesi, ed assicuri che il concorrente o la persona che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori ha le cognizioni e capacità necessarie per lo eseguimento e la direzione dei lavori di cui nel presente avviso.

La cauzione provvisoria è fissata in lire 65,000 ed in lire 130,000 quella definitiva, ambedue in numerario od in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato, al valore di Borsa nel giorno del deposito.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni dieci successivi a quello dell'aggiudicazione, stipulare il relativo contratto.

Pel presente appalto non saranno pubblicati i soliti avvisi di deliberamento, e perciò si fa noto che il termine utile per presentare in uno dei suddesignati uffizi offerte di ribasso sul prezzo deliberato non inferiori al ventesimo scadrà col mezzogiorno del 21 luglio suddetto.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 30 giugno 1883.

3724 *Il Caposezione:* M. FRIGERI.

(1ª *pubblicazione*)

SOCIETÀ ANONIMA
delle Miniere di rame di Poggio Alto in Firenze

Per mancanza di numero legale a quella di prima, gli azionisti sono invitati all'assemblea di seconda convocazione che avrà luogo il 24 corrente, a mezzogiorno e mezzo, via Bufalini, 30, coll'identico ordine del giorno, avvertendo che il deposito delle azioni potrà farsi il 20 e 21 di questo mese dalla 1 alle 3 pom. alla sede sociale, ove dal 9 è ostensibile il bilancio.

Firenze, 3 luglio 1883.

3770 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO.

COMUNE DI CORNETO-TARQUINIA

Avviso d'Asta.

I lavori di manutenzione della strada consorziale di Porto Clementino per il quinquennio 1883-1887 furono aggiudicati in 1° esperimento ad Angel'Antonio Paolucci per lire 1640 annue.

Fino alle ore 4 pomeridiane del 6 luglio prossimo si ricevono nella segreteria comunale le offerte di ribasso non inferiori al ventesimo.

Corneto-Tarquinia, 30 giugno 1883.

3735 *Il Sindaco:* LUIGI DASTI.

DIREZIONE D'ARTIGLIERIA
del Laboratorio Pirotecnico di Bologna

Avviso d'Asta

per nuovo incanto in seguito ad offerta del ventesimo.

Si fa di pubblica ragione, a termini dell'art. 99 del regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1870, che venne presentata in tempo utile l'offerta di ribasso del ventesimo sul prezzo di calcolo, al quale in incanto del 20 corrente mese risultò deliberato l'appalto descritto nell'avviso d'asta del 31 maggio ultimo scorso per la seguente provvista, e cioè:

Indicazione degli oggetti	Quantità	Requisiti principali della provvista	Importo	Deposito
Ottone in lamiera mezzana Chil.	38000	*Per bossoli di cartucce mod.* 1870, *ed in bandelle delle seguenti dimensioni:* Lungh. da mill. 1015 a mill. 1020 Largh. » 97 » 98 Gross. » 1,33 » 1,37	83,600	8400

Tempo utile per la consegna — Giorni 80,

per cui, dedotto il ribasso d'incanto in lire 4 57 per ogni cento lire e del ventesimo offerto, residuasi il suo importare a lire 75,790 51.

Si procederà perciò nuovamente, presso l'ufficio della suddetta Direzione, posta fuori Porta Castiglione, al reincanto di tale appalto, col mezzo di partiti suggellati, firmati e stesi su carta filigranata col bollo ordinario da una lira, alle ore 2 pom. del giorno 19 del prossimo mese di luglio, sulla base del sopraindicato prezzo ed offerti ribassi, per vederne seguire il deliberamento definitivo a favore dell'ultimo e migliore offerente, quand'anche siavi una sola offerta che migliori il prezzo sul quale si apre l'incanto.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso la Direzione.

L'introduzione dovrà essere fatta nel termine dei giorni suindicati, decorrendi dal giorno successivo a quello in cui sarà notificata al deliberatario l'approvazione del relativo contratto.

Gli aspiranti all'appalto per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno fare presso la Direzione suddetta, ovvero presso una delle Intendenze di finanza del Regno, il deposito suaccennato in contanti, od in rendita al portatore del Debito Pubblico, al valore di Borsa della giornata antecedente a quella in cui viene eseguito il deposito.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'appalto di presentare i loro partiti suggellati, col relativo deposito, a tutte le Direzioni territoriali e di stabilimento dell'arma od agli uffici staccati da esse dipendenti; di questi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno alla Direzione ufficialmente, e prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli offerenti abbiano fatto il deposito di cui sopra, o presentata la ricevuta del medesimo a loro rilasciata dall'Intendenza di finanza.

Il deposito fatto presso la Direzione, quando sarà divenuto definitivo per aggiudicazione d'appalto, sarà dalla Direzione convertito in cauzione esclusivamente presso l'Intendenza di finanza che risiede nella città stessa ove trovasi la Direzione che ha ricevuto il deposito.

I depositi presso la Direzione in cui ha luogo l'appalto saranno ricevuti con partiti dalle ore 10 1/2 ant. del giorno fissato per l'incanto, e dovranno essere fatti prima delle ore 2 pom. di detto giorno.

Saranno considerati nulli i partiti che non siano stesi su carta filigranata, col bollo ordinario da una lira, firmati e suggellati, e quelli che contengano riserve e condizioni.

Il ribasso dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti, da pronunziarsi seduta stante dall'autorità che presiede l'asta.

Le spese d'asta, di bollo, di registro, di copie ed altre relative sono a carico del deliberatario.

Dato a Bologna, addì 29 giugno 1883.

Per la Direzione
Il Segretario: E. ALESSANDRI.

3728

Intendenza di Finanza della Provincia di Roma

Il pensionario signor Rivolta Francesco, già tenente, ha dichiarato di aver smarrito il proprio certificato d'inscrizione, portante il numero 3499, per l'annuo assegno di lire 843 75, e si è obbligato di tenere indenne lo Stato da qualunque danno che potesse derivare al medesimo in seguito alla spedizione di un nuovo certificato.

Il pensionario stesso ha inoltre fatto istanza per ottenere il nuovo certificato d'inscrizione.

Si rende consapevole perciò chiunque vi possa avere interesse che, in seguito alla dichiarazione ed alla obbligazione surriferite, il nuovo certificato d'inscrizione verrà al suddetto pensionario rilasciato quando, trascorso un mese dal giorno della pubblicazione del presente avviso, non sia stata presentata opposizione legale a questa Intendenza o al Ministero delle Finanze.

Roma, il 3 luglio 1883.

3757 *Per l'Intendente di finanza:* BALSAMO.

IL SINDACO DI FIRENZE

Vista la deliberazione della Giunta municipale del dì 18 maggio p. p., resa esecutoria dalla R. Prefettura li 3 giugno successivo;

Visto il verbale di deserzione, non che la deliberazione d'urgenza della sullodata Giunta in data 28 giugno detto,

Rende pubblicamente noto:

1. A ore 11 antimeridiane del dì 11 luglio 1883 avrà luogo, in una sala di questo palazzo comunale, avanti il sottoscritto, o chi per esso, l'incanto pubblico ad offerte segrete per l'aggiudicazione al maggiore e migliore offerente ribasso dei lavori occorrenti alla costruzione della fogna e del piano stradale nel tratto della via Ricasoli, compreso fra la via dei Pucci e la piazza S. Marco, non che alla collocazione dei tubi dell'acqua potabile nell'accennato tratto della via Ricasoli e nella detta piazza di S. Marco fino alla via della Sapienza.

2. L'incanto sarà aperto sulla somma di lire 62,895 93 (lire sessantaduemila ottocentonovantacinque e centesimi novantatre), stabilita con capitolato dell'uffizio III del dì 5 maggio 1883.

3. I lavori dovranno essere definitivamente ultimati nel tempo e termine di giorni centodieci lavorativi consecutivi, computabili dal giorno della consegna, da resultare da apposito verbale.

4. I documenti relativi ai suddetti lavori sono ostensibili nella segreteria comunale (Uffizio I, Protocolli) a tutto il dì 10 luglio 1883, dalle ore 9 antimeridiane alle ore 5 pomeridiane di ciascun giorno, nel quale uffizio dovranno essere presentati, non più tardi delle ore 11 antim. del dì 11 detto, i certificati di penalità e di idoneità degli attendenti, di data non anteriore a sei mesi, rilasciato quest'ultimo da persona dell'arte, e comprovante che l'attendente ha dato prova di abilità e di pratiche cognizioni nella esecuzione e direzione di altri lavori pubblici o privati.

5. Le offerte di ribasso, che non dovranno essere inferiori al ribasso minimo da stabilirsi dall'Amministrazione con scheda segreta, saranno scritte su carta bollata di lira 1 20, e fatte alla ragione di un tanto per ogni cento lire del presunto importare dei lavori.

6. Gli attendenti dovranno depositare preventivamente nella Tesoreria comunale in effettivo contante o in rendita pubblica dello Stato valutabile al prezzo di Borsa la somma di lire 6300, ed unire alla offerta il documento giustificante il fatto deposito.

7. Tale deposito cederà a vantaggio dell'Amministrazione comunale, ognorachè l'aggiudicatario non si presentasse alla stipulazione dell'atto relativo entro cinque giorni da quello in cui la Regia Prefettura avrà resa esecutoria l'aggiudicazione definitiva.

8. Il termine utile per presentare una offerta di ribasso, non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione (fatali), scadrà alle ore 11 antimeridiane del 21 luglio 1883.

9. Le spese tutte dell'atto relativo, registro, bolli, copie di perizie e le altre che si riferiscono all'accollo, e che sono dal medesimo dipendenti, saranno ad esclusivo carico dell'aggiudicatario definitivo.

10. Trattandosi di secondo incanto si deverrà all'aggiudicazione provvisoria anche se vi sia una sola offerta e questa raggiunga il ribasso minimo sopraccennato.

Firenze, dal Palazzo comunale, li 2 luglio 1883.

3761 *Il Sindaco*: T. CORSINI

MINISTERO DELLE FINANZE — Direzione Generale delle Gabelle

INTENDENZA DI FINANZA IN ROMA

Avviso d'Asta.

In esecuzione dell'articolo 3 del Regio decreto del 7 gennaio 1875, n. 2236 (Serie 2ª), devesi procedere all'appalto della rivendita n. 1, comune di Monterotondo, piazza Lambruschini, nel circondario di Roma, nella provincia di Roma.

Il reddito medio lordo della rivendita fu nell'ultimo triennio di lire 1573 32, cioè: nel 1880 lire 984 52, nel 1881 lire 1817 34, nel 1882 lire 1918 10, la quale verrà messa all'asta sul prezzo offerto di lire 220 di annuo canone.

A tale effetto nel giorno 23 del mese di luglio anno 1883, alle ore 10 ant., sarà tenuto nell'ufficio d'Intendenza in Roma l'asta ad offerte segrete.

La rivendita suddetta deve levare i generi dal magazzino privative in Roma, (1° circondario).

Gli obblighi ed i diritti del deliberatario sono indicati da apposito capitolato, ostensibile presso il Ministero delle Finanze (Direzione generale delle gabelle), presso l'Intendenza di finanza e presso l'ufficio di vendita dei generi di privativa.

L'appalto sarà tenuto colle norme e formalità stabilite dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato.

Coloro che intendessero aspirare al conferimento di detto esercizio dovranno presentare nel giorno e nell'ora suindicati, in piego suggellato, la loro offerta in iscritto all'uffizio d'Intendenza in Roma.

Le offerte, per essere valide, dovranno:

1. Essere stese sopra carta da bollo da una lira;
2. Esprimere in tutte lettere l'annuo canone offerto;
3. Essere garantite mediante deposito di lire 157 33 corrispondente al decimo del presuntivo reddito suesposto. Il deposito potrà effettuarsi in numerario, in vaglia o buoni del Tesoro, ovvero in rendita consolidata italiana calcolata al prezzo di Borsa della capitale del Regno;
4. Essere corredate di un documento legale comprovante la capacità di obbligarsi.

Le offerte mancanti di tali requisiti, o contenenti restrizione o deviazione dalle condizioni stabilite, o riferentisi ad offerte di altri aspiranti, si riterranno come non avvenute.

L'aggiudicazione avrà luogo sotto l'osservanza delle condizioni e riserve stabilite nel ripetuto capitolato a favore di quell'aspirante che avrà offerto il canone maggiore, semprechè sia superiore o almeno eguale a quello portato dalla scheda dell'Amministrazione.

Seguita l'aggiudicazione saranno immediatamente restituiti i depositi agli altri aspiranti. Quello del deliberatario sarà trattenuto fino al momento della stipulazione del contratto e della prestazione della cauzione stabilita dall'articolo 4 del capitolato d'oneri.

Sarà ammessa entro il termine perentorio di giorni 15 l'offerta di aumento non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione.

Saranno a carico del deliberatario tutte le spese per la pubblicazione degli avvisi d'appalto, quella per la inserzione dei medesimi nel Giornale della provincia o nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* (quando ne sia il caso), le spese per la stipulazione del contratto, le tasse governative e quelle di registro e bollo.

Roma, il 2 luglio 1883.

3749 *Per l'Intendente*: ROSALBA.

AVVISO D'INCANTO

per l'appalto dei lavori di costruzione del palazzo della pia Opera DI PIETRO DI LORENZO BUSACCA IN SCICLI.

Si previene il pubblico che l'appalto dei lavori di costruzione del palazzo dell'Opera suddetta, annunziato col primo manifesto del 3 giugno 1883, ha avuto luogo nel giorno di ieri, e che i lotti dei quali si compongono i lavori da eseguirsi sono stati aggiudicati ciascuno per il prezzo infradescritto:

Primo lotto lire 4135 97 — Secondo lotto lire 34,833 79
Terzo lotto lire 5936 70 — Quarto lotto lire 2925 04.

Pertanto si fa noto che il termine utile per produrre delle offerte di ribasso non inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione è stabilito, giusta quanto venne annunziato col primo manifesto, a giorni quindici, e che tale termine scade al mezzodì del giorno 14 luglio 1883.

Le offerte di ribasso dovranno essere presentate al segretario dell'Amministrazione, unitamente alla ricevuta del tesoriere della pia Opera, constatante l'eseguito deposito nell'ammontare del decimo della somma offerta a titolo di cauzione provvisoria.

I documenti relativi all'incanto si troveranno depositati nell'ufficio dell'Opera, via San Francesco di Paola, n. 1, e saranno visibili a chiunque ne faccia richiesta dalle ore 8 ant. alle ore 2 pom. di ciascun giorno.

Scicli, 30 giugno 1883.

3760 *Il Rettore Presidente*: FILIPPO SCROFANI ZACCO.

CITTÀ DI RIETI

AVVISO D'ASTA per l'appalto dei lavori di apertura provvisoria d'ingresso alla città nel muro di circonvallazione nell'Orto Ricci, presso Sant'Agostino, in riscontro alla stazione ferroviaria.

In esecuzione della deliberazione consigliare del 25 maggio 1883, num. 54, dovendosi procedere alla esecuzione dei lavori sopradescritti, si fa manifesto che stante l'abbreviazione dei termini, decretata dal Consiglio comunale con deliberazione in data 30 giugno perduto, alle ore 12 meridiane del giorno 9 luglio andante si terrà nella sala comunale un pubblico incanto, sotto la presidenza del signor sindaco di questa città, per l'appalto dei lavori in parola, a ribasso del prezzo stabilito dalla perizia dell'ingegnere comunale sig. Giuseppe Carloni in data 17 giugno perduto, in lire 13,075 21 (lire tredicimila settantacinque e centesimi ventuno).

Il lavoro dovrà essere eseguito nel termine di quaranta giorni dalla consegna.

Si riterrà deserta l'asta se i concorrenti non saranno almeno in numero di due.

La perizia e relativo capitolato sono ostensibili nella segreteria comunale, nelle ore d'ufficio.

Ogni offerente dovrà esibire una dichiarazione scritta da idonea sicurtà solidale ed una fede di deposito presso la segreteria comunale di lire quattrocento a garanzia delle spese d'asta, copie, diritti e registro, che sono a tutto carico del deliberatario.

Il termine utile per esibire offerte di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo di prima delibera è fissato a tutto il mezzodì del giorno 18 luglio andante.

Rieti, dalla Residenza municipale, il 1° luglio 1883.

Il Sindaco: CESARE avv. BLASETTI.

3739 *Il Segretario comunale*: GIUSEPPE AMALFITANO.

DEPUTAZIONE PROVINCIALE DI SIRACUSA

Strada da Vittoria a Scoglitti

Appalto di manutenzione

Secondo Avviso d'Asta.

Si deduce a conoscenza del pubblico che alle ore 12 meridiane del giorno 16 luglio p. v., nella sala della Deputazione provinciale, entro il palazzo della Regia Prefettura, alla presenza dell'illustrissimo signor prefetto, o chi per esso, avrà luogo il nuovo incanto pel mantenimento della strada da Vittoria a Scoglitti, di chil. 12,090.

Formano oggetto dell'appalto l'annuale ammannimento di brecciame, gli espurghi, sgombri, risarcimenti, riparazioni per cause ordinarie e tutt'altri simili che si pagheranno a corpo; tutto in base alle condizioni generali amministrative del 22 luglio 1864, e alle condizioni amministrative e tecniche in data del 13 marzo 1883, approvate dalla Deputazione provinciale nella seduta del 25 aprile ultimo scorso.

L'appalto seguirà per lo estaglio annuo, concernente l'ammannimento di brecciame e lavori di manutenzione preventivate dall'ufficio tecnico nella perizia del 13 marzo 1883 . . . . L. 8760.70

Da quale somma dedotto il quarto della spesa per il mantenimento dei cantonieri che coadiuvano i lavori di obbligo imposti all'appaltatore in . . . . » 405 »

Resta la intera spesa da appaltarsi . . . L. 8355 70

L'asta sarà celebrata col sistema delle candele, però i ribassi al prezzo da appaltarsi di lire 8355 70 si computano al di sopra dell'attuale ribasso del 24 02 per 100.

I ribassi del 24 02 per 100 in sopra non possono essere inferiori di centesimi 25 per ogni 100 lire.

L'aggiudicatario prenderà consegna del masso del brecciame, giusta il titolo secondo delle condizioni di appalto, e dovrà riconsegnarlo nelle stesse condizioni di altezza e di volume al termine dell'appalto stesso.

La durata dell'appalto non sarà minore di anni quattro decorribili dalla data della consegnazione della strada, e resta di pieno diritto prorogato per altro anno, quante volte l'Amministrazione lo giudicherà convenevole ai propri interessi, senz'altra formalità che quella di un preventivo avviso allo appaltatore anche in linea amministrativa, ed i pagamenti saranno eseguiti in base all'art. 8 condizioni speciali di sopra cennate.

Il cominciamento del presente appalto e la consegna della strada avrà luogo nei periodi stabiliti dai regolamenti in vigore.

Chiunque intenda far partito all'asta, dovrà depositare sopra il tavolo della presidenza, oltre la somma che si dirà in appresso per anticipazione di spese, la somma di lire 1700 in numerario metallico, od in biglietti aventi corso legale, come cauzione provvisoria a guarentigia dell'asta, e dietro un mese dalla data dell'aggiudicazione definitiva, nel qual termine avrà luogo la stipulazione del contratto d'appalto, il deliberatario dovrà prestare una cauzione equivalente a due terze parti del canone annuo d'appaito, per la cifra che risulterà al calore dell'asta. Tale cauzione definitiva potrà darsi tutta o in numerario, o in cedole del Debito Pubblico al portatore, valutate al prezzo di Borsa, ovvero per metà in danaro od in cedole come sopra, od anche in una ipoteca sopra stabili di un valore almeno doppio della somma netta da altre ipoteche o pesi, e per altra metà mediante due uguali ritenute nei primi pagamenti dei primi due anni d'appalto.

Qualora entro il termine fissato per la stipulazione del contratto il deliberatario non prestasse la cauzione definitiva, e qualora per qualsiasi causa da esso dipendente la stipulazione non potesse aver luogo nel termine prestabilito, egli perderà la somma depositata per sicurezza dell'asta, e l'Amministrazione sarà in facoltà di procedere ad un nuovo incanto.

Non saranno accettate offerte condizionate, nè quelle espresse in termini generali.

Il deliberamento seguirà a favore dell'ultimo migliore offerente, qualunque sarà il numero dei concorrenti, salvo l'effetto del ventesimo, che scadrà alle ore 12 meridiane del giorno 31 detto mese luglio.

Per patto espresso il deliberamento sarà definitivo per l'appaltatore dal giorno dell'aggiudicazione, ma per l'Amministrazione della provincia è subordinato all'omologazione della Deputazione provinciale, la quale ha l'assoluta facoltà di approvarlo o disapprovarlo, ben inteso che senza tale esplicita omologazione gli atti si riterranno come non avvenuti, e non obbligatori per l'Amministrazione medesima.

La perizia, il capitolato ed ogni altra carta relativa trovansi depositati nell'ufficio della Deputazione provinciale, dove i concorrenti potranno prendere visione nelle ore di ufficio.

Le spese d'asta, di contratto ed altre relative di ogni specie saranno a carico dell'appaltatore.

In linea di anticipo saranno versate per questo oggetto lire 350.

Siracusa, 22 giugno 1883.

Per l'Ufficio della Deputazione provinciale
Il Segretario capo: R. BOVA.

3730

Deputazione Provinciale di Siracusa

Strada Provinciale Pozzallo Sampieri

Costruzione dei ponti Giarrusso-Sparaceto-Labiso e Trippatore

Avviso d'Asta.

Alle ore 12 meridiane del giorno 16 luglio p. v., nella sala della Deputazione provinciale, entro il palazzo della Regia Prefettura, alla presenza dello ill.mo sig. prefetto, o chi per esso, con l'assistenza dell'ingegnere capo dell'ufficio tecnico provinciale, si procederà all'appalto per la costruzione di quattro ponti in muratura sui torrenti Giarrusso-Sparaceto-Labiso e Trippatore nella strada Pozzallo Sampieri, giusta il progetto artistico redatto dall'ufficio tecnico provinciale in data del 19 giugno 1882, approvato dalla Deputazione provinciale nella seduta del 21 detto mese di giugno, per la somma di lire 47,336.

L'asta sarà celebrata col sistema delle candele; però i ribassi al prezzo complessivo di progetto ascendente a lire 47,336 per patto espresso si computano al di sopra del 10 per cento.

I ribassi dal 10 per cento in sopra non possono essere inferiori alla cifra rotonda dell'1 per cento.

La esecuzione di dette opere è sotto l'osservanza dei capitolati generali e speciali che fanno seguito a detto progetto del 19 giugno 1882.

L'incanto sarà liberato a favore del migliore offerente.

I concorrenti per essere ammessi a licitare dovranno produrre:

a) Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità del luogo di domicilio dei concorrenti;

b) Un attestato di un ingegnere capo del Genio civile governativo o provinciale, e di data non anteriore a sei mesi, che constati avere lo aspirante le cognizioni e capacità necessarie per l'eseguimento e la direzione dei lavori da appaltarsi.

L'aggiudicatario dovrà presentare un socio per supplirlo in caso di morte, purchè lo stesso abbia pure i requisiti di idoneità. Il socio interverrà nello appalto sotto le stesse condizioni ed obblighi dello aggiudicatario medesimo, ed avrà comune la cauzione; entrambi dovranno eleggere domicilio in questo capoluogo.

I concorrenti dovranno depositare sopra il tavolo della presidenza, oltre l'anticipazione di spese, nella cifra che si dirà in appresso, la somma di lire 4000 in numerario metallico o in biglietti di Banca aventi corso legale, che servirà come cauzione provvisoria a guarentigia dell'asta, salvo, scorso un mese dalla data dell'aggiudicazione definitiva, nel qual termine avrà luogo la stipulazione del contratto di appalto, l'obbligo al deliberatario di prestare la cauzione definitiva stabilita in lire 8000.

La cauzione definitiva potrà darsi o in numerario o in cedole del Debito Pubblico al portatore, valutate al prezzo di Borsa, od anche in una ipoteca sopra stabili, di un valore almeno doppio della somma, netta di altre ipoteche o pesi.

Adempiti gli obblighi e condotti a termine i lavori la cauzione sarà ragguagliata al sesto del valore delle fabbriche a termini dell'art. 42 delle condizioni generali di appalto, approvate con rescritto 18 marzo 1853, quale cauzione resterà ferma fino al compimento della fida decennale, ai termini dell'art. 1639 Codice civile.

Qualora entro il termine fissato per la stipulazione del contratto il deliberatario non prestasse la cauzione definitiva, o qualora, per qualsiasi causa da esso dipendente, la stipulazione non potesse aver luogo nel termine prestabilito, egli perderà la somma depositata per sicurezza dell'asta, e l'Amministrazione avrà la facoltà di procedere ad un nuovo incanto.

Non saranno accettate offerte condizionate, nè quelle espresse in termini generali.

I disegni, la stima ed i capitolati generali e speciali del progetto trovansi depositati nell'ufficio della Deputazione provinciale, dove i concorrenti potranno prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Per patto espresso il deliberamento sarà definitivo per l'appaltatore dal giorno dell'aggiudicazione, ma per l'Amministrazione delle provincia è subordinato all'omologazione della Deputazione provinciale, la quale ha l'assoluta facoltà di approvarlo o disapprovarlo, bene inteso che senza tale esplicita omologazione, gli atti si riterranno come non avvenuti, e non obbligatorii per l'Amministrazione medesima.

Le spese d'asta, contratto e tutt'altre relative di ogni specie saranno a carico dell'appaltatore.

In linea di anticipo saranno versate per questo oggetto lire 500.

I fatali pel grado della ventesima scadranno il giorno 31 detto mese luglio, alle ore 12 meridiane.

Siracusa, 22 giugno 1883.

Per l'Ufficio della Deputazione provinciale
Il Segretario capo: R. BOVA.

3731

CAMERANO NATALE, *Gerente.* — Tip. della GAZZETTA UFFICIALE.